SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 67

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 marzo 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 marzo 1993, n. **70.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS . . . . Pag. 4

DECRETO-LEGGE 22 marzo 1993, n. **71.**

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali . . . . Pag. 5

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

DECRETO 9 febbraio 1993, n. 72.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, concernente disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli. . . . . Pag. 7

DECRETO 15 marzo 1993.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere dagli Stati Uniti d'America . . . . Pag. 12

DECRETO 15 marzo 1993.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere dal Canada . . . . Pag. 14

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 4 marzo 1993.

Tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per le domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali anteriormente al 1° gennaio 1992 . . . . Pag. 17

Ministero della sanità

DECRETO 4 marzo 1993.

Requisiti tecnici e professionali per ottenere la qualifica di esperto farmaceutico, farmaco-tossicologico e clinico. Pag. 20

DECRETO 19 marzo 1993.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi. Pag. 20

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 5 marzo 1993

Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1993, dovuto dalle imprese di assicurazione, nazionali ed estere. Pag 21

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 18 febbraio 1993.

Procedure di trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato . . . . . . Pag. 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Perugia

DECRETO RETTORALE 1° marzo 1993.

Modificazione allo statuto dell'Università . . Pag. 23

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, coordinato con la legge di conversione 19 marzo 1993, n. 70, recante: «Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS» . . . . Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero del tesoro

CIRCOLARE 13 marzo 1993, n 15/I.P.

Art. 11 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, relativo al nuovo stato giuridico di servizio dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni e protesti degli uffici giudiziari: istruzioni in merito ai conseguenti adempimenti, derivanti dall'ordinamento della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori . . . . Pag 29

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante: «Modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168». . . . . Pag. 31

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali». Pag. 31

Mancata conversione del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante: «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni». Pag 32

Ministero degli affari esteri: Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Ribeirao Preto (Brasile) . . . . Pag 32

Ministero della sanità:

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope (aggiornato al 28 febbraio 1993) . . . . . Pag. 32

Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale 27 giugno 1992 inerente alla rideterminazione delle piante organiche dell'Istituto superiore di sanità . . . . . . Pag 51

Annullamento del decreto ministeriale 3 marzo 1993 di revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Rasen Floranid dell'impresa Basf Italia, in Milano. . . . . Pag. 51

Ministero del tesoro: Media dei titoli del 12 marzo 1993. Pag. 52

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale . . . . Pag. 54

Autorità garante della concorrenza e del mercato:

Avviso concernente l'avvio dell'istruttoria e l'autorizzazione di intese in deroga ai divieti relativi al caso Centro distributori carburante . . . . Pag. 58

Avviso concernente l'avvio dell'istruttoria relativa al caso INA, Banca di Roma . . . . Pag. 58

Avviso relativo all'avvio dell'istruttoria nei confronti delle società Alitalia S.p.a., Malev RT e AVRT . . . . . Pag. 59

Avviso relativo all'avvio dell'istruttoria nei confronti delle società SIÒ S.r.l. e Sogeo Finanziaria S.p.a. . . . . Pag. 59

Regione Friuli-Venezia Giulia: Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Maricoltori Alto Adriatico - Soc. coop. a r.l.», in Duino-Aurisina . . . . Pag. 59

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 19 febbraio 1993 concernente: «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1993) . . . . Pag. 59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 30

Ministero dell'agricoltura e delle foreste

CIRCOLARE 11 marzo 1993, n. **D/349.**

Disposizioni applicative della normativa comunitaria concernente il regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi.

93A1675

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 19 marzo 1993, n. 70.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 11.

Dopo l'articolo 5, è inserito il seguente:

«Art. 5-*bis* (*Classi di contribuzione*). — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle *C*, *D* e *F* allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione a settanta senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo».

All'articolo 6:

dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni dei fondi di previdenza di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive, su proposta degli organi di amministrazione dei fondi di previdenza medesimi, sono variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni interessate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente in lire 3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992, in lire 5.212 milioni per l'anno 1993 e in lire 5.977 milioni a decorrere dall'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire 5.977 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 24.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2134)

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (AMATO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (CRISTOFORI) il 19 gennaio 1993

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 19 gennaio 1993, con pareri delle commissioni I, V, VI, IX e X

Esaminato dalla XI commissione il 26 e 27 gennaio 1993.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 27 gennaio 1993.

Esaminato in aula, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 18 febbraio 1993

Esaminato in aula il 22 febbraio 1993 e approvato il 25 febbraio 1993.

Senato della Repubblica (atto n 1012):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede referente, il 26 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 8ª e 10ª

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 5 marzo 1993.

Esaminato dalla 11ª commissione il 4, 9, 10 e 11 marzo 1993.

Esaminato in aula e approvato, con modificazioni, il 13 marzo 1993

Camera dei deputati (atto n 2134 *B*):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede referente, il 15 marzo 1993, con parere della commissione V

Esaminato dalla XI commissione il 16 marzo 1993

Esaminato in aula e approvato il 18 marzo 1993

93G0124

DECRETO-LEGGE 22 marzo 1993, n. **71.**

Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sgravi contributivi per il Mezzogiorno

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 31 maggio 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura dell'8,50 per cento alla misura del 7,50 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1991 per le assunzioni verificatesi fino al 30 novembre 1992 e da quest'ultima data per gli altri casi, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Il rimborso delle somme a titolo di sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese industriali operanti nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dovute in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 261, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1991, e relative a periodi contributivi anteriori alla data di pubblicazione stessa, è effettuato nel pieno rispetto dei termini di prescrizione previsti dalla vigente normativa, previa presentazione di apposita domanda, dall'Istituto naziona-

le della previdenza sociale in dieci rate annuali di pari importo, senza alcun aggravio per rivalutazione o interessi, entro il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere, per la prima rata, dall'anno 1992. Non è consentita la compensazione degli importi di cui al presente comma con le somme dovute all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed esposte sulle denunce contributive mensili.

4. Gli importi corrispondenti alle riduzioni contributive di cui ai commi 1, 2 e 3 sono versati dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base di apposita rendicontazione, distinta per ambito provinciale e per singoli codici di classificazione ISTAT delle attività economiche, redatta dall'INPS secondo criteri e modalità stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica sono determinati criteri per la revisione degli interventi a sostegno dell'occupazione, tenuto conto della loro compatibilità con gli indirizzi comunitari.

5. Per le finalità del presente articolo, con riferimento al periodo di paga in corso fino al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 4.275 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.491 miliardi per l'anno 1995, relativamente ai commi 1 e 2, e di lire 450 miliardi annui per il periodo dal 1994 al 2003, relativamente al comma 3. Al complessivo onere di lire 4.725 miliardi per l'anno 1994 e di lire 2.941 miliardi per l'anno 1995, si provvede a carico della proiezione per i medesimi anni del capitolo 3668 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con riferimento al periodo di paga successivo al 30 novembre 1992, è autorizzata la spesa di lire 3.645 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8. Gli sgravi contributivi di cui al presente articolo sono limitati alle unità produttive site nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ed esclusivamente per le attività svolte nei territori medesimi.

Art. 2.

Fiscalizzazione oneri sociali

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e le imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, operanti nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,40 punti percentuali. Con la stessa decorrenza alle medesime imprese operanti in zone diverse dai predetti territori l'ulteriore esonero è concesso in misura pari a 1,44 punti percentuali.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, sono ulteriormente esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1992 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese considerate commerciali ai fini previdenziali ed assistenziali con un numero di dipendenti compreso tra 8 e 15, nonché le imprese artigiane dei servizi di cui ai codici ISTAT 1991: 74.70.1, 93.01 e 93.02 sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 1,00 punti percentuali.

4. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1993 e sino a tutto il periodo di paga in corso al 31 dicembre 1993, le imprese edili operanti sul territorio nazionale di cui ai codici ISTAT 1991 dal 45.1 al 45.45.2, con esclusione delle imprese di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 89, sono esonerate dal versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in misura pari a 0,40 punti percentuali.

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

6. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.000 miliardi per l'anno 1992 e di lire 2.200 miliardi per l'anno 1993. Al relativo onere si provvede a carico del capitolo 3614 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1993.

Art. 3

Benefici alle imprese artigiane

1. Per le imprese rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali dell'artigianato, il riconoscimento dei benefici di cui agli articoli 1 e 2 è subordinato all'integrale rispetto degli istituti economici e normativi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 4.

Modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

1. Il comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è sostituito dal seguente:

«*10.* Le disposizioni di cui al comma 9 operano per una durata pari ai periodi di inosservanza anche di una delle condizioni previste dallo stesso comma aumentati del 50 per cento. Nelle ipotesi di cui alle lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 9 la perdita della riduzione non può superare il maggiore importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta.».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e si applica anche ai periodi anteriori a tale data qualora il datore di lavoro provveda all'adempimento delle condizoni di cui all'articolo 6, comma 9, lettere *b)* e *c)*, del citato decreto-legge n. 338 del 1989, entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato dall'INPS.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

ANDREATTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

93G0127

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 9 febbraio 1993, n. 72.

Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1992, n. 339, concernente disposizioni in materia di controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale n. 339 del 2 giugno 1992, recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari;

Visto il regolamento CEE n. 2251/92 della Commissione del 29 luglio 1992 concernente i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi che abroga il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Ritenuta la necessità di modificare le norme regolamentari del citato decreto ministeriale n. 339, in considera-

zione delle nuove disposizioni normative di cui al regolamento CEE n. 2251/92 relative ai controlli di qualità;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 dicembre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. E-51 del 12 gennaio 1993;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:

«Art. 1 *(Organismi responsabili dei controlli)*. — *1*. Gli organismi responsabili dell'esecuzione dei controlli di qualità dei prodotti ortofrutticoli, in base alle disposizioni dettate al primo comma dell'art. 5 del regolamento CEE n. 2251/92, sono l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con compiti prevalentemente amministrativi-gestionali, e l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE, con il compito dell'attività di controllo, per i prodotti commercializzati nel mercato interno; l'Istituto per il commercio con l'Estero - ICE per i prodotti destinati e di provenienza dai Paesi extra-comunitari».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 *(Soggetti ai quali è consentito l'esercizio dell'attività di commercializzazione)*. — *1*. Possono svolgere attività di commercializzazione tutti i soggetti che rispondono alle caratteristiche di operatore o importatore definiti rispettivamente nei punti *h)* e *i)* dell'art. 2 del già citato regolamento CEE n. 2251/92, purché abilitati a tale attività dalle leggi vigenti.

2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono anche essere autorizzati all'esercizio delle attività di condizionamento (classificazione, imballaggio con le indicazioni esterne e presentazione) se risultano proprietari degli impianti necessari alla preparazione, per la commercializzazione, degli ortofrutticoli freschi, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati».

Art. 3.

Il comma 4 dell'art. 8 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:

«*4*. È istituita una commissione di valutazione con il compito di esaminare le domande relative al rilascio delle autorizzazioni nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda fosse ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o incompleta. Con separato provvedimento il Ministro dell'agricoltura e delle foreste designa la sede della commissione nonché adotta gli eventuali moduli tipo per la redazione delle domande.

5. La predetta commissione è composta da:

a) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con funzioni di presidente;

b) un rappresentante dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA;

c) un rappresentante dell'Istituto per il commercio con l'estero - ICE;

d) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

e) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie della produzione;

f) un rappresentante delle associazioni più rappresentative delle categorie del commercio.

6. In caso di assenza o di impedimento, il presidente e gli altri componenti sono sostituiti da membri supplenti, contestualmente designati dai rispettivi Ministeri, enti e associazioni di categoria.

7. I membri della commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati».

Art. 4.

Il comma 3 dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente:

«*3*. La commissione di valutazione, di cui al precedente comma 4 dell'art. 8, comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione».

Art. 5.

L'art. 10 del decreto ministeriale n. 339 è abrogato.

Art. 6.

L'art. 11 del decreto ministeriale n. 339 è sostituito dal seguente.

«Art. 11 (*Controlli sulla commercializzazione dei prodotti*). — *1*. Gli ortofrutticoli prodotti sul territorio nazionale e destinati al consumo allo stato fresco sono soggetti a controlli di qualità secondo le disposizioni dell'art. 4 del regolamento CEE n. 2251/92 e dell'art. 1 del presente regolamento.

2. Tuttavia gli operatori possono essere esentati dal controllo se dimostrino di possedere i requisiti di cui all'art. 6 del regolamento CEE n. 2251/92. A tal fine gli organismi ufficiali di controllo costituiscono un gruppo misto di valutazione.

3. Ai fini dell'esecuzione dei controlli di qualità, di cui all'art. 1 del presente decreto, e, allo scopo di fissare modalità amministrative-finanziarie, l'AIMA stipula una apposita convenzione con l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE).

4. A tal fine è istituita una commissione, i cui membri saranno nominati dalle singole amministrazioni di appartenenza, composta da:

a) direttori generali del MAF - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, AIMA e ICE;

b) dirigenti, uno per amministrazione, del MAF - D.G. tutela, AIMA e ICE;

c) da un rappresentante per ognuna delle tre organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative (Coldiretti, Confagricoltura e CIA).

5. La predetta commissione, sarà in carica per quattro anni, avra anche il compito di esaminare le problematiche e la verifica costante della costituzione e dell'attività di programmazione dei controlli».

Art. 7.

Il comma 1 dell'art. 12 del decreto ministeriale n. 339 e sostituito dal seguente:

«*1*. È vietata la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli sprovvisti dei documenti comprovanti l'avvenuta notifica di spedizione, di cui all'allegato 1 facente parte integrante del presente regolamento, della merce all'Istituto per il commercio con l'estero - ICE o dell'apposita etichetta, di cui all'allegato III del regolamento CEE n. 2251/92, comprovante l'esenzione dell'operatore in possesso dell'apposito registro delle operazioni effettuate, di cui all'allegato 2 facente parte integrante del presente regolamento».

Il comma 3 dell'art. 12 è abrogato.

Art. 8.

Dopo l'art. 12 del decreto ministeriale n. 339, è introdotto il seguente art. 12-*bis:*

«Art. 12-*bis* (*Registri operatori ed importatori*). — *1*. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste vengono istituiti appositi registri, tenuti in forma di anagrafe informatizzata, nei quali sono elencati gli operatori autorizzati a svolgere operazioni di condizionamento e gli importatori nonché gli operatori esentati di cui al comma 2 all'art. 11 del presente regolamento. La gestione, in via telematica, dei suddetti registri sarà a cura dell'AIMA e dell'ICE in base alle rispettive competenze.

2. Gli operatori esentati comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e agli organismi di controllo, una relazione riassuntiva dell'attività svolta nel corso dell'anno precedente».

Art. 9.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 9 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1993
Registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 166

FOGLIO N° _______________ DEL REGISTRO DELLE OPERAZIONI

Allegato 2 (comma 1 art. 12)

DATA	N° OPERAZ	IDENTIFICAZIONE SPEDIZIONE				CONTROLLI DI CONFORMITA' (1)													
		PRODOTTO	VARIETA'	ORIGINE	CAT.	A	B1	B2	B3	B4	B5	C	D	E	F	OSSERVAZIONI	ESITO	FIRMA

Da compilare da parte del/i controllore/i dell'operatore esonerato

+ : conforme   non conforme

LEGENDA

A Caratteristiche minime
B Caratteristiche di qualità
B1 - Forma
B2 - Sviluppo
B3 - Maturazione
B4 - Colorazione
B5 - Altri difetti

C Calibro
D Tolleranze (calibro e qualità)
E imballaggio e presentazione
F Etichettatura

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il regolamento CEE n. 2251/92 è stato pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 219 del 4 agosto 1992 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica itliana n. 76 del 28 settembre 1992, 2ª serie speciale.

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

93G0121

DECRETO 15 marzo 1993.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere dagli Stati Uniti d'America.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione presa in sede CEE il 16 dicembre 1992 dal Comitato fitosanitario permanente, che ha approvato la proroga per la deroga a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario degli Stati Uniti d'America, di cui alla decisione della Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre 1991;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

1. Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario degli Stati Uniti, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 maggio 1993.

Art. 2.

1. Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere Monochamus, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali;

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dal servizio di ispezione sanitaria di animali e piante del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti («Animal and Plant Health Inspection Service»), devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dal sopra menzionato servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori del servizio di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)*, che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie a partecipare a detto programma dal servizio di ispezione sanitaria degli Stati Uniti e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

1. Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL

Issued in the U.S.A.

CERTIFICATE NUMBER

BILL OF LADING NUMBER

NAME AND ADDRESS OF SUPPLYING MILL	NAME AND ADDRESS OF CONSIGNEE *(Optional)*

DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	VOLUME
INDICATE SPECIES, GRADE MARKS, OR OTHER IDENTIFYING MARKS ALSO, INDICATE NUMBER OF PACKAGES AND BOARD FEET/CUBIC METERS BY LOT *(Lot number and volume are required)*	

The lumber in this shipment has been examined by a mill inspector or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes, and, to the best of his/her knowledge and belief, to be in conformance with the import requirements of the receiving country

This document is issued under a program officially approved by the Animal and Plant Health Inspection Service, US Department of Agriculture The products covered by this document are subject to preshipment inspection by that Agency No liability shall be attached to the US Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

NAME *(Print)*	SIGNATURE	TITLE	DATE

AGENCY VALIDATION

AUTHORIZED SIGNATURE	TITLE	DATE

93A1760

DECRETO 15 marzo 1993.

Misure fitosanitarie per l'importazione di legname di conifere dal Canada.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;

Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 10 novembre 1992, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nel territorio della Repubblica italiana degli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione presa in sede CEE il 16 dicembre 1992 dal Comitato fitosanitario permanente, che ha approvato la proroga per la deroga a talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda il legname segato di conifere originario dal Canada, di cui alla decisione della Commissione n. 92/12/CEE del 18 dicembre 1991;

Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie fissate dal presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;

Decreta:

Art. 1.

1. Il legname di conifere (codice NC ex 4407 10) originario del Canada, escluso il legname sottoposto ad essiccazione in forno i cui requisiti particolari sono fissati al punto 1) dell'allegato IV del decreto ministeriale 12 ottobre 1992, può essere introdotto nel territorio della Repubblica italiana sino al 31 maggio 1993.

Art. 2.

1. Il legname di conifere, di cui all'art. 1 del presente decreto, può essere introdotto nel territorio nazionale, qualora siano rispettati i seguenti requisiti:

a) il legname deve essere completamente privato della corteccia mediante scortecciatura, refilatura, selezione e controllo dei segati e deve essere immune da perforazioni dovute a gallerie scavate da insetti perforatori del genere *Monochamus*, le quali superino tre millimetri di diametro.

Per corteccia si deve intendere la parte esterna del legno in cui possono trovarsi insediati insetti vivi e altri organismi nocivi in qualsiasi fase di sviluppo, ad esclusione tuttavia:

della corteccia interna (libro);

della sottocorteccia, in particolare attorno ai nodi;

della corteccia o delle tasche di resina definite nella normativa nazionale per il legname segato di dimensioni commerciali:

b) i selezionatori addestrati, qualificati ed appositamente autorizzati nel quadro di un programma approvato dalla Divisione difesa delle piante del Ministero dell'agricoltura del Canada devono verificare l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*;

c) gli ispettori dell'industria o loro agenti qualificati ed appositamente autorizzati dalla sopra menzionata Divisione difesa delle piante del Canada devono eseguire nelle segherie i controlli per la verifica dell'esistenza dei requisiti di cui alla lettera *a)*.

Il sistema di controllo deve, altresì, prevedere che gli ispettori della Divisione di cui sopra procedano ad ispezioni saltuarie prima della spedizione;

d) il legname deve essere accompagnato da un «certificato di scortecciatura e di controllo delle perforazioni» che sia normalizzato secondo il programma di cui alla lettera *b)*, che sia conforme al modello allegato al presente decreto, che sia rilasciato da una persona autorizzata per conto delle segherie o da spedizionieri autorizzati a partecipare a detto programma dalla Divisione della protezione dei vegetali del Ministero dell'agricoltura del Canada e che sia compilato secondo le istruzioni impartite nel quadro di detto programma.

Art. 3.

1. Gli osservatori per le malattie delle piante comunicheranno al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i dati relativi alle partite di legname importate in virtù del presente decreto e a quelle intercettate perché non conformi ai requisiti di cui alle lettere *a)* e *d)* dell'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 1993

Il Ministro: FONTANA

ANEXO — BILAG — ANHANG — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ — ANNEX — ANNEXE — ALLEGATO — BIJLAGE — ANEXO

CERTIFICATE OF DEBARKING AND GRUB HOLE CONTROL | **CERTIFICAT D'ÉCORÇAGE DU BOIS ET CONTRÔLE DES TROUS DE VERS**

Exporter (Name and address) Exportateur (nom et adresse)	Import entry reference Référence d'entrée aux douanes	Certificate No / N° de certificat Date (of / d'inspection/certification)
	Buyer Contract No N° du contrat de l'acheteur	Lot No / N° du lot
Consignee (Name and address) Destinataire (nom et adresse)	Mill (Name and address) Scierie (nom et adresse)	Mill No (agency logo / no) N° de scierie (logo de l'organisme / n°)
Ship name / Nom du navire	Country of origin / Pays d'origine CANADA	Country of destination / Pays destinataire
Point of loading / Lieu de chargement	Port of exit / Port de départ	Port of destination / Port destinataire

Description of consignment / Description du chargement

This document has been issued under the programme officially approved by Agriculture Canada, Plant Protection Division, and the products covered by this document are subject to occasional pre-shipment inspection by that agency, without financial liability to it or its officers

This lumber has been examined by a mill inspector, shipper, or other authorized person and found to have been stripped of its bark and to be free of grub holes to conform to the best of their knowledge and belief with the import requirements of the receiving country

Ce document a été delivre en vertu du programme officiellement approuvé par la Division de la protection des vegetaux d'Agriculture Canada Les produits indiques sur ce document peuvent être inspectes a l'occasion par cet organisme avant l'expedition sans qu'aucune responsabilite financiere ne soit imputee à l'organisme ou à ses agents

Ce bois débite a éte examine par un inspecteur de scierie, expediteur ou autre personne autorisee et est certifie avoir ete ecorce pour se conformer, au meilleur de la connaissance de la personne susmentionnee, aux exigences du pays importateur en ce qui concerne l'ecorçage et la surveillance des trous de vers du bois importe

Authorized person responsible for certification - Personne autorisee responsable du certificat au nom de la scierie/de l'expediteur

______________________ and / et ______________________

Print / En majuscules | Signature | date

AGR 3809 (89/09)

USE OF CERTIFICATE (AGR 3809)

- Shall only be issued by grading agencies, mills or shippers approved by Agriculture Canada.
- Shaded areas are for optional use of mill, agency or shipper, exporter or importing country.

Exporter - for optional use of exporter.

Consignee - for optional use of exporter.

Import entry reference - for use by country to which document is directed.

Contract No - the buyer contract number.

Certificate No - refers to a number to be assigned by the authorized issuing mill/shipper/ agency. Each certificate must bear an individual number so as to clearly identify each individual certificate. This is required by Agriculture Canada.

Date of inspection/certification - refers to the date on which the inspection and certification occured.

Lot No - refers to the mill lot number of the lumber.

Mill - refers to the mill name or division and provides the address. This information may be pre-printed on to the certificate.

Mill No (or Shipper No) - refers to an approval number assigned by Agriculture Canada to approved participants in the program. To avoid confusion the number may correspond to mill numbers as provided by grading agencies. Only mill/shippers/agencies listed with and approved by Agriculture Canada may participate in the program. The mill number may be pre-printed on to the certificate. It consists of two parts, a grading agency logo and a number.

Ship name - for optional use of exporter.

Point of loading - for optional use of exporter.

Port of exit - for optional use of exporter.

Port of destination - for optional use of exporter.

Country of origin - Canada.

Country of destination - these certificates may only be used for lumber destined to countries who have approved their use.

Description of consignment - must include information on the species, marks, grades, numbers of packages, lot or bundle numbers, volume and other appropriate descriptors. If space on the form is insufficient, attach additional pages, and indicate on face of certificate, in the Description of consignment' block the number of supplementary pages appended. These additional pages must bear the mill number, certificate number and signature.

If an aggregated consignment is based on numerous certificates, list individual certificate numbers (i.e. mill numbers, certificate numbers and dates) on the single certificate describing the aggregated consignment. The individual certificates need not accompany the goods. This single certificate constitutes a re-certification

Name and signature - the name of the person responsible for the certificate program at the mill or for the shipper or the agency, shall print, or legibly write or type their name beside the signature block. The authorized accountable person for the mill/shipper/agency should sign the certificate. The signature indicates the lumber has been properly debarked, subjected to *Monochamus* grub hole control, inspected and meets the importing country's requirements.

Disposition of certificate - the original certificate must be presented to the competent authorities in the importing country when the lumber is landed. Issuers must retain copies for their records and for auditing purposes by Agriculture Canada.

Production/printing of certificate - approved participants must print their certificates exactly as the standard format illustrates. They may be printed electronically The approved mill number may be pre-printed on the documents.

AGR 3809 (89/09)

USAGE DU CERTIFICAT (AGR 3809)

- Ne doit être émis que par les organismes de classements, scieries ou expéditeurs approuvés et répertoriés par Agriculture Canada.
- Tous les espaces ombragés sont réservés à l'usage facultatif de la scierie, de l'organisme de l'expéditeur, de l'exportateur ou du pays importateur.

Exportateur - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Référence d'entrée aux douanes - À l'usage facultatif du pays de destination du certificat.

Numéro du contrat - Numéro du contrat de l'acheteur.

Numéro du certificat - Se réfère à un numéro devant être assigné par la scierie ou l'expéditeur approuvé. Chaque certificat doit avoir un numéro individuel qui l'identifie. C'est une exigence d'Agriculture Canada.

Date d'inspection/certification - Date à laquelle l'inspection et la certification du bois scié ont eu lieu.

Numéro du lot - Numéro du lot du bois débité assigné par la scierie.

Scierie - Le nom de la scierie ou de la division, y compris l'adresse. Ces renseignements peuvent être imprimés à l'avance sur le certificat.

Numéro de la scierie (ou numéro de l'expéditeur) - Numéro d'approbation assigné par Agriculture Canada aux participants au programme. Afin d'éviter toute confusion, le numéro peut correspondre au numéro de scierie assigné par les organismes de classement. Seuls les scieries et les expéditeurs répertoriés et approuvés par Agriculture Canada peuvent participer au programme. Le numéro de scierie peut être imprimé à l'avance sur le certificat. Il est composé de deux parties, le logo de l'organisme et un chiffre.

Nom du navire - A l'usage facultatif de l'exportateur.

Lieu de chargement - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Port de départ - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Port destinataire - À l'usage facultatif de l'exportateur.

Pays d'origine - Canada.

Pays destinataire - Ces certificats ne peuvent être utilisés que pour le bois débité destiné aux pays qui ont approuvé leur usage.

Description du chargement - Doit inclure les renseignements au sujet des espèces, marques, catégories, nombre de paquets, numéros de lot, volume et autres descriptions appropriées. Si l'espace sur la formule n'est pas suffisant, ajouter des pages supplémentaires et indiquer sur les certificats dans la case « Description du chargement » le nombre de pages que vous avez ajoutées. Ces dernières doivent porter le numéro de la scierie, le numéro du certificat et la signature autorisée.

Si le chargement est constitué de plusieurs chargements accompagnés de certificats individuels, inscrire les numéros des certificats (c.-à-d. les numéros de la scierie et les numéros des certificats et dates) sur le certificat qui décrit l'ensemble du chargement. Il n'est pas nécessaire d'envoyer les certificats individuels, car cela constituerait une deuxième certification.

Nom et signature - La personne responsable du programme de certificat à la scierie ou le représentant de l'expéditeur ou l'organisme de classement doit imprimer, écrire lisiblement ou dactylographier son nom à côté de la case réservée à la signature. Elle doit également signer le certificat, à titre de personne autorisée au nom de la scierie ou de l'expéditeur. La signature indique que le bois a été écorcé convenablement, que les trous de vers de *Monochamus* ont été contrôlés, qu'il a été inspecté et qu'il satisfait aux exigences du pays importateur.

Destination du certificat - Le certificat original doit être présenté aux officiels compétents dans le pays importateur quand le bois est déchargé dans le pays. Les émetteurs des certificats doivent eux-mêmes en garder une copie pour leurs dossiers et aux fins de vérification par Agriculture Canada.

Production et impression des certificats - Les scieries et les expéditeurs doivent assurer la reproduction exacte des certificats, à partir du certificat normalisé. Il est permis de les imprimer electroniquement. Il est également permis d'imprimer à l'avance le numéro approuvé de la scierie

93A1761

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 marzo 1993

Tariffe per la determinazione della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per le domande di ricongiunzione presentate dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali anteriormente al 1° gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, con il quale sono state fissate le modalità per la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti;

Visto l'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, relativo alle modalità per la copertura di periodi assicurativi scoperti per omesso versamento di contributi da parte del datore di lavoro;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1964, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 13 marzo 1964, con il quale sono state approvate le tariffe per il calcolo della riserva matematica prevista dalla predetta norma;

Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981, con il quale sono state sostituite le tariffe di cui al citato decreto ministeriale 27 gennaio 1964;

Visto il decreto ministeriale 29 febbraio 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 1988, con il quale sono state fissate le tariffe per la regolarizzazione dei periodi scoperti di contribuzione per i lavoratori autonomi;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, il quale nella seduta del 1° agosto 1992 ha deliberato di approvare le tariffe per il calcolo della riserva matematica di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45. e le istruzioni relative all'uso di dette tariffe, da applicare alle domande di ricongiunzione presentate anteriormente al 1° gennaio 1992 dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

Preso atto del parere del Consiglio di Stato il quale, nella seduta del 26 febbraio 1992, ha ritenuto che, per l'emanazione del decreto ministeriale di approvazione delle citate tariffe, non debba essere applicata la procedura prevista dall'art 17 della legge 23 agosto 1988, n 400,

Considerata la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe per l'applicazione dell'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, alle domande di ricongiunzione presentate anteriormente al 1° gennaio 1992 dagli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per la determinazione della riserva matematica, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 2 della legge 5 marzo 1990, n. 45, per gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali che hanno richiesto, anteriormente al 1° gennaio 1992, la ricongiunzione di precedenti periodi assicurativi, sono determinate sulla base dei coefficienti contenuti nelle tabelle che, vistate ed allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante.

Sono, altresì, approvate le allegate istruzioni per il calcolo della riserva matematica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro CRISTOFORI

ALLEGATO

PENSIONATI DIRETTI

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA TAVOLA

1) Si determina anzitutto il valore base, sommando all'importo annuo minimo della pensione di vecchiaia, all'epoca della domanda, l'importo annuo del contributo soggettivo alla stessa epoca e dividendo il risultato per 1000.

2) Si ricava sulla tavola il coefficiente relativo all'età (colonne) ed alla anzianità contributiva presso la Cassa (righe) dell'iscritto all'epoca della domanda, per anzianità intendendosi quella contributiva Sia l'età che l'anzianità devono essere preventivamente arrotondate ad anni interi (periodi inferiori o superiori ai sei mesi)

3) Si arrotonda l'anzianità da «riscattare» ad anni e mesi Si sommano successivamente tanti coefficienti, a partire da quello ricavato in base al punto 2), lungo la colonna relativa alla età dell'iscritto, per quanti sono gli anni interi dell'anzianità da «riscattare» Qualora l'anzianità da «riscattare» non fosse esprimibile in anni interi, si moltiplica il successivo coefficiente, rispetto all'ultimo utilizzato, per il numero di mesi residui e si divide per 12

4) Si moltiplica il valore base *sub* 1) per la somma di cui al punto 3)

In concreto detti

Vb = valore base,

Cx,t = coefficiente della tavola corrispondente alla età x ed alla anzianità contributiva t;

a = numero di anni di anzianità da «riscattare»,

m = numero di mesi di anzianità da «riscattare»,

R = riserva matematica di cui all'art 2 della legge n 45, 1990

Si avrà

R = Vb 1000 * (Cx t + Cx,t + 1 + Cx,t + a 1 + Cx t + a*m 12)

Esempi

x = 45 t = 3 a = 12 m = 3

Vb = 11 000.000 + 960 000 Vb/1000 = 11960

11960 * (606 + 663 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 * 3 12) 14 818 440

x = 60 t = 10 a = 9 m = 3

Vb = 11 000 000 + 960 000 Vb/1000 = 11960

11960 * (0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 812 + 854 + 896 + 937 + 977 * 3 12) = 44 769.270

In merito agli esempi va chiarito che, per un iscritto di 45 anni con 3 anni di anzianità, il «riscatto» di 12 anni e 3 mesi consente l'anticipo di pensione di due anni, differenza tra l'età del pensionamento senza riscatto (67 anni), e l'età del pensionamento con «riscatto» (65 anni).

Nel caso dell'iscritto con 60 anni di età e 10 anni di anzianità pregressa, il «riscatto» di 9 anni e 3 mesi comporta una anticipazione dell'età di pensionamento per vecchiaia di 4 anni e precisamente dai 70 ai 66

Tavola dei coefficienti per il calcolo dei valori di riscatto per la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la Cassa nazionale dei ragionieri e dei periti commerciali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
0	577	566	553	540	526	0	0	0	0	0
1	0	590	579	566	553	538	0	0	0	0
2	0	0	604	592	580	566	552	0	0	0
3	0	0	0	618	606	594	580	566	0	0
4	0	0	0	0	633	621	609	595	580	0
5	0	0	0	0	0	648	637	624	610	596
6	0	0	0	0	0	0	664	653	640	626
7	0	0	0	0	0	0	0	681	670	657
8	0	0	0	0	0	0	0	0	698	687
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	717
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
0	580	564	546	526	503	478	451	422	393	362
1	0	597	580	563	542	519	493	466	437	407
2	0	0	614	598	580	559	536	510	482	453
3	0	0	0	632	616	598	577	554	528	500
4	0	0	0	0	652	636	618	597	573	547
5	0	0	0	0	0	673	656	638	617	594
6	612	0	0	0	0	0	694	679	661	640
7	644	629	0	0	0	0	0	718	702	685
8	675	662	648	0	0	0	0	0	743	728
9	706	694	681	667	0	0	0	0	0	770
10	737	726	714	701	688	0	0	0	0	0
11	0	757	747	736	723	710	0	0	0	0
12	0	0	779	770	759	746	733	0	0	0
13	0	0	0	803	793	783	770	757	0	0
14	0	0	0	0	828	819	808	796	784	0
15	0	0	0	0	0	854	845	835	824	812
16	0	0	0	0	0	0	881	873	864	854
17	0	0	0	0	0	0	0	911	904	896
18	0	0	0	0	0	0	0	0	943	937
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
0	330	298	266	235	205	175	147	121	97	77
1	376	343	311	278	246	215	184	155	128	103
2	423	391	358	325	291	258	226	194	163	136
3	470	440	408	374	340	306	272	239	205	173
4	519	489	458	426	392	357	322	287	252	218
5	568	540	510	479	446	411	375	339	303	268
6	617	591	563	533	502	468	432	396	359	322
7	665	642	616	588	558	526	492	456	419	381
8	711	691	669	644	616	586	554	519	482	444
9	756	740	721	699	674	646	616	584	549	512
10	799	786	772	753	732	707	680	650	618	583
11	0	832	820	806	789	768	744	717	688	656
12	0	0	867	857	844	828	808	785	759	730
13	0	0	0	906	897	886	871	852	830	805
14	0	0	0	0	949	941	932	918	902	881
15	0	0	0	0	0	996	990	983	971	957
16	843	0	0	0	0	0	1048	1045	1040	1031
17	887	878	0	0	0	0	0	1105	1105	1104
18	930	923	915	0	0	0	0	0	1169	1173
19	973	968	962	956	0	0	0	0	0	1240
20	1015	1012	1009	1005	1001	0	0	0	0	0
21	0	1056	1056	1054	1052	1050	0	0	0	0
22	0	0	1101	1103	1104	1104	1105	0	0	0
23	0	0	0	1150	1155	1159	1162	1166	0	0
24	0	0	0	0	1204	1212	1219	1226	1233	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	110	88	0	0	0	0	0	0	0	0
3	144	118	95	0	0	0	0	0	0	0
4	185	155	127	102	0	0	0	0	0	0
5	232	198	166	137	111	0	0	0	0	0
6	285	248	213	180	149	122	0	0	0	0
7	343	305	267	230	196	163	135	0	0	0
8	406	367	328	288	250	214	180	149	0	0
9	473	434	395	355	314	274	236	200	167	0
10	545	507	467	427	386	343	302	262	223	189
11	621	584	545	505	464	423	379	335	293	253
12	699	664	628	589	550	508	466	421	376	332
13	778	747	715	679	641	602	560	518	471	424
14	858	832	804	773	738	702	663	622	580	532
15	939	918	895	869	841	808	773	737	697	655
16	1020	1005	987	968	946	920	891	859	825	787
17	1098	1091	1081	1068	1053	1035	1014	989	962	932
18	1176	1175	1173	1168	1161	1152	1141	1127	1108	1087
19	1249	1258	1264	1269	1271	1271	1270	1267	1262	1252
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	81	*82*	*83*	*84*	*85*	*86*	*87*	*88*	*89*	*90*
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	288	249	0	0	0	0	0	0	0	0
13	379	333	291	0	0	0	0	0	0	0
14	485	437	389	346	0	0	0	0	0	0
15	608	559	511	462	419	0	0	0	0	0
16	748	701	654	607	559	0	0	0	0	0
17	899	863	820	777	734	0	0	0	0	0
18	1064	1037	1010	975	940	0	0	0	0	0
19	1241	1228	1213	1200	1179	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

GRUPPI SUPERSTITI

PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLA TAVOLA

1. Si determina il valore base calcolando la pensione indiretta spettante al gruppo superstite, secondo la pensione in essere alla data del decesso dell'iscritto secondo le aliquote previste nel regolamento dello Stato.

2. Si ricava dalla tavola in corrispondenza al gruppo superstite il coefficiente da moltiplicare per il valore base *sub.* 1 e precisamente:

a) per il coniuge solo, si ricava dalla colonna intestata «coniuge» in corrispondenza dell'età di quest'ultimo il coefficiente vCx;

b) per l'orfano solo o i gruppi di più orfani in assenza di coniuge, si ricava dalla colonna intestata «orfano» ed in corrispondenza all'età del più giovane degli orfani, il coefficiente oCx;

c) per i gruppi superstiti composti dal coniuge ed uno o più orfani, dopo aver proceduto come *sub a)* per il coniuge e *sub b)* per gli orfani, si costruisce il coefficiente voCx da utilizzare moltiplicando vCx per 0,77 e oCx per 0,23 e quindi sommando i due risultati.

3. Si moltiplica infine il valore base di cui al punto 1 per il coefficiente di cui al punto 2 il risultato rappresenta il valore della riserva matematica (di cui all'art. 2 della legge n. 45 1990) dal quale, detratti i contributi trasferiti, si otterrà il valore da versare alla Cassa.

In concreto detti:

V = valore base di cui al punto 1.
xCi = coefficienti di cui al punto 2.
R = valore della riserva matematica.

Sarà:

per il coniuge solo di età x:
R = vCx;

per l'orfano solo o i gruppi di più orfani di età y:
R = V * oCy;

per un gruppo superstite costituito dal coniuge di età x e da più orfani di età y:
R = V * (0,77 * vCx + 0,23 * oCy).

Esempio:

Gruppo superstite costituito da una vedova di 35 anni e da due orfani rispettivamente di 8 e 6 anni di età:

Pensione base = 13.000.000;
Aliquota di reversibilità = 0,65;
Valore base = V = 13.000.000 * 0,65 = 8.450.000,
Coefficiente vC35 = 17,749;
Coefficiente oC6 = 16,527;
R = 8.450.000 * (0,77 * 17,749 + 0,23 * 16,527) = 147.604.093.

Tavola dei coefficienti per il calcolo dei valori di riscatto per la ricongiunzione di periodi assicurativi presso la Cassa nazionale dei ragionieri e periti commerciali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45 (reversibilità).

età	coniuge	età	coniuge	età	coniuge	età	orfano
20	11,390	45	18,135	70	9,878	1	19,733
21	11,972	46	18,098	71	9,413	2	19,117
22	12,664	47	18,020	72	8,952	3	18,489
23	13,360	48	17,905	73	8,500	4	17,848
24	14,016	49	17,753	74	8,051	5	17,194
25	14,629	50	17,570	75	7,606	6	16,527
26	15,189	51	17,360	76	7,169	7	15,847
27	15,679	52	17,123	77	6,745	8	15,153
28	16,128	53	16,858	78	6,337	9	14,445
29	16,524	54	16,568	79	5,950	10	13,723
30	16,856	55	16,254	80	5,583	11	12,987
31	17,132	56	15,915	81	5,235	12	12,236
32	17,353	57	15,552	82	4,907	13	11,470
33	17,524	58	15,169	83	4,599	14	10,689
34	17,652	59	14,770	84	4,311	15	9,892
35	17,749	60	14,359	85	4,043	16	9,079
36	17,822	61	13,941			17	8,250
37	17,879	62	13,511			18	7,404
38	17,924	63	13,073			19	6,541
39	17,967	64	12,631			20	5,662
40	18,007	65	12,183			21	4,764
41	18,044	66	11,730			22	3,849
42	18,083	67	11,270			23	2,915
43	18,117	68	10,807			24	1,962
44	18,138	69	10,343			25	0,991

Visto, *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
CRISTOFORI

93A1762

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 4 marzo 1993

Requisiti tecnici e professionali per ottenere la qualifica di esperto farmaceutico, farmaco-tossicologico e clinico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 4, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, che prevede che con proprio decreto il Ministro della sanità stabilisca i requisiti tecnici e professionali per ottenere la qualifica di esperto per redigere i documenti previsti dall'art. 4, comma 1, lettere *h), i)* ed *l)* del suddetto decreto;

Acquisito il parere della commissione consultiva per l'accertamento dei requisiti tecnici dei farmaci veterinari;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli esperti incaricati dalle aziende farmaceutiche di redigere i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lettere *h), i)* ed *l)*, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, devono rispondere ai requisiti di cui all'allegato 1 del presente decreto.

2. Gli incaricati di redigere le relazioni di cui al comma 1 devono espletare le proprie funzioni secondo il dettato dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119.

3. Il Ministero della sanità, tramite i suoi organi consultivi, si riserva di valutare di volta in volta la congruità del *curriculum* presentato dall'esperto con la materia oggetto dell'elaborato.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

ALLEGATO 1

Esperti qualificati previsti

1) esperto in merito alle caratteristiche fisico-chimiche, biologiche e microbiologiche,

2) esperto in merito alle caratteristiche tossicologiche e farmacologiche,

3) esperto in merito alle caratteristiche cliniche

Requisiti richiesti

1) l'esperto FARMACEUTICO deve possedere una laurea in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, chimica, medicina, medicina veterinaria, scienza delle produzioni animali, biologia, e deve avere un'esperienza di almeno cinque anni, di ricerca e sviluppo e/o fabbricazione e/o controllo chimico-fisico o microbiologico dei medicinali;

2) l'esperto FARMACO-TOSSICOLOGICO deve possedere una laurea in medicina, medicina veterinaria, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica nonché in chimica, scienze delle produzioni animali, biologia, qualora nel suo *curriculum* di studio fosse evidenziato di avere seguito corsi universitari di farmacologia e tossicologia con esami superati. Deve inoltre avere un'esperienza di almeno cinque anni di ricerca e sviluppo in campo farmacologico,

3) l'esperto CLINICO deve essere in possesso della laurea in medicina veterinaria con relativa esperienza di almeno cinque anni nel settore specifico

93A1759

DECRETO 19 marzo 1993.

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto in data 12 marzo 1993, con il quale è stata sospesa, cautelativamente, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali a base di gangliosidi;

Rilevato che nella seduta del 18 marzo 1993, il Consiglio superiore di sanità, dopo aver osservato che non è documentabile, allo stato attuale delle conoscenze, l'esistenza di una situazione di rischio per la somministrazione di gangliosidi, ha ritenuto che:

appare accettabile l'impiego delle specialità medicinali a base di miscele gangliosidiche con indicazioni limitate a neuropatia diabetica e lesioni tronculari traumatiche acute del nervo periferico;

è opportuno confermare, relativamente agli stessi prodotti, le limitazioni di prescrizione già suggerite nella seduta del 4 febbraio 1993, per evitare il fenomeno delle prescrizioni improprie;

le valutazioni in merito all'utilizzazione del monosialoganglioside debbono essere formulate successivamente all'acquisizione, oramai imminente, dei risultati dei numerosi studi clinici internazionali attualmente in corso;

Ritenuto di dover dare attuazione al predetto parere del Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 14 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 12 marzo 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 15 marzo 1993, con il quale è stata sospesa, cautelativamente, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle specialità medicinali «Biosinax» (Rhone Poulenc Rorer S.p.a.), «Cronassial» (Fidia S.p.a.), «Megan» (Laboratorio farmaceutico dott. Medici S.r.l.), «Sinassial» (Fidia S.p.a.), «Sincronal» (Sinax S.p.a.) e «Sygen» (Fidia S.p.a.), è revocato.

2. La vendita al pubblico delle specialità medicinali «Biosinax», «Cionassial», «Sinassial», «Sincronal» e «Megan», nel dosaggio da 100 mg, è subordinata a prescrizione medica limitata a specialisti in neurologia e diabetologia.

3. La vendita al pubblico delle specialità medicinali di cui al comma 2, in ogni altro dosaggio autorizzato, è subordinata a prescrizione medica limitata a specialisti in neurologia, neurochirurgia, medicina interna, diabetologia, ortopedia e traumatologia.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1993

Il Ministro: COSTA

93A1812

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 5 marzo 1993.

Determinazione del contributo di vigilanza per l'anno 1993, dovuto dalle imprese di assicurazione, nazionali ed estere.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, che reca integrazioni e modifiche alla predetta legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto ministeriale in data 31 dicembre 1991 con il quale, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico degli enti e delle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico, è stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione da applicare ai premi incassati ed ai conferimenti acquisiti nel corso dell'esercizio 1992;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione per l'anno 1993 della misura del contributo di vigilanza dovuto dagli enti e dalle imprese soggetti alle disposizioni del citato testo unico;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, con il quale l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, è stato trasformato in società per azioni;

Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP;

Visto il bilancio preventivo per l'anno 1993 dell'ISVAP, di cui alla delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso in data 18 dicembre 1992, approvato con decreto ministeriale in data 31 dicembre 1992;

Decreta:

Articolo unico

Il contributo di vigilanza per l'anno 1993 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali ed estere, che operano nel territorio della Repubblica, ivi compreso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., è stabilito nella misura del 2‰ dei premi incassati nell'esercizio 1992, al netto degli oneri di gestione, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione, le assicurazioni contro i danni e nella misura dello 0,50‰ dei premi incassati dalle imprese che esercitano la sola riassicurazione al netto dei relativi oneri di gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 1993

Il Ministro: GUARINO

93A1758

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 18 febbraio 1993.

Procedure di trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, recante, tra l'altro, la trasformazione in società per azioni delle aziende autonome statali, da attuarsi conformemente agli indirizzi di politica economica ed industriale deliberati dal CIPE;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, e particolarmente la salvaguardia contenuta nell'art. 20 dello stesso decreto-legge per le norme di legge vigenti non contrarie od incompatibili;

Considerato che le deroghe alla disciplina emanata con le richiamate disposizioni, di cui ai decreti-legge numeri 14, 237, 293, 345, 365, 413 e 486 del 1992 sono formalmente e sostanzialmente decadute per mancata conversione in legge e che, conseguentemente, viene ripristinata l'efficacia del precedente ordinamento dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Atteso che la specificità dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, consistente nel carattere precipuamente industriale e produttivo della sua attività, comporta l'applicabilità dell'art. 1 del decreto-legge n. 386 del 1991, convertito dalla legge n. 35 del 1992 ed il conseguente assoggettamento ai poteri del CIPE, in virtù di espressa previsione di legge, secondo le linee di indirizzo di politica economica ed industriale, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza di cui alla presente deliberazione;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione eonomica di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

Delibera:

La trasformazione in società per azioni dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è attuata con i seguenti indirizzi:

a) l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasformata in società per azioni ai sensi e con le procedure dell'art. 1 del decreto 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35;

b) il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede nella prima seduta alla ratifica degli atti compiuti dal Comitato istituito con l'art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293;

c) il consiglio di amministrazione della società per azioni, composto da cinque a sette membri e nominato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, convoca entro quarantacinque giorni l'assemblea per ogni adempimento di legge e per l'approvazione dello statuto;

d) lo stesso organo di amministrazione della società cura ogni ulteriore atto o provvedimento necessario e predispone, entro sei mesi dalla presente deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, uno schema di piano industriale che sarà presentato al Ministro delle finanze per la successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

L'approvazione del piano industriale completa il procedimento di trasformazione.

Il piano industriale dovrà contenere precise indicazioni sui criteri, tempi e modalità dell'attuazione del processo di riordinamento dei compiti e dei servizi, comunque esercitati, nonché le motivazioni economiche e finanziarie e la loro rilevanza ai fini del piano strategico in un quadro di razionalizzazione delle attività e delle partecipazioni,

e) nell'esercizio dei poteri di indirizzo e di vigilanza, il Ministro delle finanze, con propri decreti di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, definisce le disposizioni finanziarie e di bilancio, anche ai fini dell'esercizio dei diritti partecipativi, nonché l'ammontare e le modalità di versamento delle disponibilità esistenti e delle entrate fiscali.

Fino all'adozione dei predetti decreti continueranno ad applicarsi, anche in materia di indirizzo, di controllo, di bilancio e di amministrazione del personale le disposizioni dell'ordinamento vigente alla data della presente deliberazione;

f) alla società sono attribuiti, avuto riguardo anche alle esigenze patrimoniali della società, gli immobili direttamente strumentali per le attività produttive e commerciali;

g) il capitale iniziale della società per azioni determinato dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, con le modalità di cui all'art. 15, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e successive modificazioni;

h) alla società per azioni sono conferite le attività produttive e commerciali svolte dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché le partecipazioni da questa comunque detenute;

i) il Ministro delle finanze attribuisce alla società per azioni, in concessione esclusiva e per un periodo di trenta anni rinnovabile, le attività di interesse generale concernenti:

1) la fabbricazione dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale, nonché l'importazione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati provenienti dai Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea;

2) la distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati nel territorio nazionale per il tramite dei gestori dei magazzini di vendita e rivenditori titolari di concessioni amministrative rilasciate dal Ministero delle finanze, tenendo conto delle proposte di piano della relativa rete formulate dalla società, nonché, per il periodo stabilito nel piano industriale;

3) l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione del sale, anche ai fini della riorganizzazione del risanamento del settore;

l) il Ministro delle finanze, ferma restando la riserva allo Stato delle funzioni e delle attività d'interesse generale, potrà avvalersi, fino al completamento del processo di trasformazione, delle strutture e del personale dell'Amministrazione autonoma secondo l'ordinamento che ne disciplina l'attività e continuerà ad esercitare le funzioni di indirizzo, di vigilanza e di controllo su tutte le attività di interesse generale attribuite in concessione;

m) il Ministro delle finanze, ferma restando la titolarità dello Stato ai sensi della normativa vigente, può attribuire in concessione il servizio del lotto automatizzato a soggetto che dia idonee garanzie in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnica ed organizzativa,

n) le cessioni di quota delle partecipazioni nella società per azioni, ancorché di entità inferiore al 49% del totale, devono essere autorizzate dal CIPE tenuto conto delle attività di interesse generale svolte dalla società in qualità di concessionaria:

o) fino all'approvazione del piano industriale che completa il processo di trasformazione, al personale dell'Azienda autonoma monopoli di Stato possono continuare ad applicarsi gli istituti previsti dalle disposizioni in atto vigenti, tenendo conto delle preferenze e delle richieste espresse compatibilmente con il rispetto dei criteri di continuità delle funzioni e delle attività di interesse generale, di economicità e di efficienza della società per azioni e, in ogni caso, con la salvaguardia delle situazioni economiche acquisite;

p) fino alla scadenza del quinquennio successivo all'adozione della presente deliberazione, il CIPE adotta le deliberazioni necessarie per assicurare alla società una adeguata consistenza di personale in relazione alle carenze od agli esuberi che si verificheranno durante il predetto arco temporale, secondo criteri di ottimizzazione delle professionalità e dando priorità ai trasferimenti a domanda;

q) la presente delibera viene adottata ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 35 del 1992, con riserva di trasmettere alle competenti commissioni delle Camere la finale deliberazione di approvazione del piano industriale ai sensi del comma 2 dello stesso articolo.

Roma, 18 febbraio 1993

Il Presidente delegato: REVIGLIO

93A1788

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 1° marzo 1993

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni:

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia:

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 21 gennaio 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 180, quarto comma, titolo XIII, relativo alla scuola di specializzazione in «anestesia e rianimazione», viene modificato con l'aumento da quattro a otto del numero massimo di iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 1° marzo 1993

Il rettore: DOZZA

93A1741

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993), **coordinato con la legge di conversione 19 marzo 1993, n. 70** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'art. 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345». I DD.LL. n. 236/1992 e n. 292/1992, di contenuto pressoché analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1992 e n. 170 del 21 luglio 1992). Per l'art. 4 del D.L. n. 345/1992 si veda in appendice.

Art. 1.

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo.

1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 *(a)*.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59 *(a)*.

3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a L. 30.000 e superiore a L. 800.000.

6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a L. 50.000.

(a) Il D.L. n. 409/1990 reca: «Disposizioni urgenti in tema di perequazione dei trattamenti di pensione nei settori privato e pubblico». Si trascrive il testo del comma 7 dell'art. 1 e dell'art. 2-*bis* di detto decreto:

«Art. 1 *(Miglioramenti delle pensioni del regime generale dei lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, nonché delle pensioni gestite dall'ENPALS)*, comma 7. — L'aumento complessivo mensile risultante dalla differenza tra il trattamento pensionistico calcolato secondo le disposizioni di cui al presente articolo e quello spettante al 1° gennaio 1990 secondo la previgente normativa, al netto della maggiorazione di

cui all'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e all'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 100.000, in misura pari al 60 per cento per la quota da lire 100.001 a lire 200.000, in misura pari al 30 per cento per la quota da lire 200.001 a lire 300.000, in misura pari al 15 per cento per la quota oltre lire 300.000».

«Art. 2-*bis* (*Miglioramenti delle pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive ed esonerative del regime generale nonché a carico del Fondo gas e del Fondo esattoriale*). — 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, del Fondo per i dipendenti dall'Enel e dalle aziende elettriche private, del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto e del Fondo di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1982, sono rivalutate con effetto dal 1° gennaio 1990, secondo quanto segue:

a) per le pensioni liquidate in data antecedente il 1° gennaio 1969, lire 3.500 per ogni anno di contribuzione;

b) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1969 al 31 dicembre 1973, lire 3.000 per ogni anno di contribuzione;

c) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1974 al 31 dicembre 1978, lire 2.000 per ogni anno di contribuzione;

d) per le pensioni liquidate dal 1° gennaio 1979 al 31 dicembre 1982, lire 1.500 per ogni anno di contribuzione.

2. Gli oneri relativi sono a carico del corrispondente stanziamento, iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Perequazione dei trattamenti di pensione nel settore pubblico ed in quello privato.

3. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quinquennio 1990-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 37, 40, 65 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Le pensioni dei Fondi di cui al comma 1, le pensioni del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea e del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988 saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate.

5. Gli aumenti derivanti dall'applicazione del comma 4 saranno erogati al netto delle rivalutazioni di cui al comma 1.

6. Le pensioni a carico delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti diverse da quelle di cui ai commi precedenti saranno rivalutate, con effetto dal 1° gennaio 1991, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie interessate, con separati provvedimenti, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto che tengano conto dei criteri previsti in materia dalle specifiche normative delle singole gestioni. I relativi oneri saranno posti a carico delle gestioni predette e delle categorie interessate».

Il testo dell'art. 6 della legge n. 140/1985 (Miglioramento e perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), richiamato nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 409/1990 (sopratrascritto), è il seguente:

«Art. 6 (*Maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti*). — 1. I soggetti appartenenti alle categorie previste dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, esclusi quelli che abbiano usufruito o abbiano titolo a fruire, anche in parte, dei benefici previsti dalla legge stessa, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione reversibile del rispettivo trattamento di pensione determinato secondo le norme ordinarie nella misura di lire 30.000 mensili.

2. La maggiorazione prevista dal precedente comma, sempre a domanda degli interessati, trova applicazione anche ai fini dei trattamenti di pensione già in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che la decorrenza della pensione sia successiva al 7 marzo 1968, ed è corrisposta nella misura del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1985 e per il residuo importo dal 1° gennaio 1987.

3. La maggiorazione prevista dai precedenti commi è soggetta alla disciplina della perequazione automatica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo operano ai fini di tutti i trattamenti di pensione derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni; hanno effetti economici dal 1° gennaio 1985 per le pensioni in godimento e dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa domanda per i futuri pensionati.

5. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo è a totale carico del bilancio dello Stato.

6. Lo Stato provvederà a versare agli enti erogatori di pensione interessati, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, il corrispettivo degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo.

7. La maggiorazione di cui al presente articolo è da considerare parte integrante del trattamento di pensione a tutti gli effetti. Detta maggiorazione, nei casi di titolari di pensioni al minimo, viene aggiunta all'importo complessivo, non viene assorbita dall'integrazione al minimo, né trasforma la pensione in superiore al minimo».

L'art. 6 della legge n. 544/1988 (Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni), richiamato anch'esso nel comma 7 dell'art. 1 del D.L. n. 409/1990 (sopraripoortato), è così formulato:

«Art. 6 (*Benefici per gli ex-combattenti*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, titolari delle pensioni di cui al comma 4 del medesimo art. 6 aventi decorrenza anteriore al 7 marzo 1968 hanno diritto, a domanda, ad una maggiorazione riversibile del rispettivo trattamento di pensione, determinato secondo le norme ordinarie, nella misura di lire 30 mila mensili.

2. Per la corresponsione della maggiorazione di cui al comma precedente si applicano le modalità di cui ai commi 3, 5, 6, 7, 7-*bis* e 7-*ter* dell'art. 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140».

Art. 2.

Miglioramenti delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a L. 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da L. 400.001 a L. 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre L. 1.000.000.

3. Alle pensioni di cui al presente articolo è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1.

4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a L. 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Gli aumenti mensili di importo fino a L. 250.000 sono corrisposti fino alla misura di L. 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

Art. 3.

Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.

Art. 4.

Miglioramenti delle pensioni ai superstiti

1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a L. 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

Art. 5

Interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6 ***(a)***, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

(a) Il testo dell'art. 21, comma 6, e relativa tabella (come sostituita, a decorrere dal 1° gennaio 1993, dall'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503) della legge n. 67/1988 (Legge finanziaria 1988) è il seguente:

«A decorrere dal 1° gennaio 1988 ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote di cui alla allegata tabella. La quota di pensione così calcolata si somma alla pensione determinata in base al limite massimo suddetto e diviene, a tutti gli effetti, parte integrante di essa.

TABELLA

Quote di retribuzione eccedenti il limite (espresse in percentuale del limite stesso)	*Quote di pensione corrispondenti per ogni anno di anzianità contributiva complessiva*
Sino al 33 per cento	*1,60*
Dal 33 per cento al 66 per cento	*1,35*
Dal 66 per cento al 90 per cento	*1,10*
Oltre il 90 per cento	*0,90»*

Art. 5-bis.

Classi di contribuzione

1. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle* C, D *e* F *allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537* ***(a)****, elevando il numero delle classi di contribuzione a settanta senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo.*

(a) Il D.L. n. 402/1981 reca norme sul contenimento della spesa previdenziale e sull'adeguamento delle retribuzioni. Le tabelle *C* e *D* riportano i contributi dovuti per gli assicurati, rispettivamente, per ogni mese di lavoro e per ogni settimana di lavoro; la tabella *F* indica le classi di retribuzione e la retribuzione media settimanale imponibile, valide ai fini della contribuzione volontaria.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede come segue:

a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione,

e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0.57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

2. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 1 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera *b)* del comma 1 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270 ***(a)***.

2-bis. *Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario delle gestioni dei fondi di previdenza di cui al presente decreto, le misure delle rispettive aliquote contributive, su proposta degli organi di amministrazione dei fondi di previdenza medesimi, sono variate in relazione alle risultanze e al fabbisogno delle gestioni interessate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.*

3. *Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati rispettivamente in lire 3.964 milioni per l'anno 1991, in lire 4.454 milioni per l'anno 1992, in lire 5.212 milioni per l'anno 1993 e in lire 5.977 milioni a decorrere dall'anno 1994, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 13.630 milioni per l'anno 1993 e lire 5.977 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.*

(a) La legge n. 270/1988 reca: «Attuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure». Si trascrive il testo del relativo art. 3:

«Art. 3 *(Agevolazione dell'esodo degli inidonei)*. — 1. In temporanea deroga a quanto previsto dagli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830, nonché dall'art. 27 del regolamento allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto predispongono, trasmettendone copia all'INPS, sulla base dell'anzianità di servizio dei dipendenti interessati e ripartendo in misura omogenea gli oneri annuali, un programma quinquennale di esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato, o maturino nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva contribuzione al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

2. Ove i programmi quinquennali nella loro globalità comportino un onere per lo Stato superiore agli stanziamenti previsti, gli stessi sono congruamente ridotti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Fondo di previdenza, dando precedenza di esodo ai lavoratori con maggiore anzianità contributiva al Fondo stesso e a coloro che compiono il cinquantesimo anno di età nel quinquennio di operatività del programma, che siano stati dichiarati inidonei in relazione a qualifiche relative al movimento.

3 Ai dipendenti collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al periodo di contribuzione maturata, maggiorato del periodo mancante al raggiungimento di trentasei anni di contribuzione, ovvero del periodo che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del sessantesimo anno di età. L'attribuzione di anzianità ed il versamento dei contributi relativo a tale periodo di anzianità convenzionale non possono in ogni caso essere superiori ai dieci anni.

4 Le aziende ed i dipendenti collocati in quiescenza in base al presente articolo versano mensilmente le quote di contributi previdenziali di loro pertinenza per lo stesso periodo di anzianità convenzionale attribuita al lavoratore collocato in quiescenza. I versamenti dovuti dai dipendenti sono detratti dai ratei di pensione ed in caso di reversibilità sono ridotti in proporzione della riduzione della pensione stessa

5. Il computo dei contributi da versare da parte delle aziende e dei dipendenti è effettuato in base alla retribuzione in atto alla data del collocamento in quiescenza ed alle aliquote in atto al momento del computo delle singole quote mensili.

6. Fino al compimento della normale età di pensionamento stabilita per il conseguimento della pensione di vecchiaia, la pensione liquidata ai sensi del presente articolo non è cumulabile con la retribuzione percepita alle dipendenze di terzi.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, nei limiti dei 200 miliardi annui, dispone, con decreto, il versamento al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto del rimborso del valore tecnico delle mensilità di pensione corrispondenti, per ciascun dipendente collocato a riposo ai sensi del presente articolo, al periodo intercorrente tra la data di quiescenza e quella in cui il lavoratore compirà il sessantesimo anno di età o i trentasei anni di contribuzione. Resta fermo che tale valore non può superare per ciascun dipendente il periodo massimo di dieci anni.

8. Dalle somme ammissibili a rimborso viene detratta annualmente la spesa media attualizzata già gravante sul Fondo di previdenza per il quinquennio 1982-1986 in forza degli esoneri effettuati in base all'art. 12 della legge 28 luglio 1961, n. 830.

9. In deroga ai divieti e limiti alle assunzioni previsti dalla normativa vigente, i lavoratori collocati a riposo possono essere rimpiazzati da nuove assunzioni nella qualifica per la quale erano stati dichiarati inidonei i lavoratori stessi e nei limiti di comprovate esigenze tecnico-operative connesse al movimento. Il piano di detti rimpiazzi deve essere evidenziato nell'ambito dei programmi aziendali di esodo di cui ai commi 1 e 2.

10. Il direttore di esercizio, contestualmente all'esodo, comunica l'avvenuto esonero per inabilità alla guida alle competenti prefetture».

Per il testo delle disposizioni soprarichiamate si veda nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1988 in cui è pubblicato il testo della legge n. 270/1988.

La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio-8 febbraio 1991, n. 60 (*Gazzetta Ufficiale* - 1ª serie speciale - n. 7 del 13 febbraio 1991) ha dichiarato l'illegittimità del primo comma dell'articolo sopratrascritto nella parte in cui non esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati inidonei.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

APPENDICE

Con riferimento all'avvertenza:

Si trascrive il testo dell'art. 4 del D.L. 21 luglio 1992, n. 345, recante misure urgenti in campo economico e sociale, non convertito in legge per voto contrario della Camera dei deputati (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 185 del 7 agosto 1992), i cui effetti sono stati sanati dall'art. 1, comma 2, della legge di conversione del decreto qui pubblicato:

«Art. 4 *(Miglioramenti delle pensioni a carico dei Fondi di previdenza gestiti dall'INPS).* — 1. Le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'art. 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del Fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

7. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

8. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 7 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

9. Alle pensioni di cui al comma 7 è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3.

10. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 7, 8 e 9 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 11.

11. Gli aumenti mensili relativi alle pensioni di cui ai commi 7, 8 e 9 di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di uguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

12. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle

aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun Fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al Fondo stesso.

13. Gli aumenti di cui al comma 12 sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5.

14. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30 000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

15. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede come segue:

a) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33 778 milioni, 52 381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31 834 milioni, 40 668 milioni, 61 016 milioni, 84 603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il Fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1 984 milioni, 2 727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1 871 milioni, 2 581 milioni, 3 949 milioni, 5 435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1 572 milioni, 1 766 milioni, 2 398 milioni, 3 221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15 970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

16. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 15 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun Fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera *b)* del comma 15 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

17. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo per le pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5 212 milioni e 5 977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649».

93A1789

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 13 marzo 1993, n. **15/I.P.**

Art. 11 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, relativo al nuovo stato giuridico di servizio dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni e protesti degli uffici giudiziari: istruzioni in merito ai conseguenti adempimenti, derivanti dall'ordinamento della Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.

Alle corti d'appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni

Al Ministero del tesoro - Direzione generale servizi periferici

Come noto, la disposizione citata in oggetto ha modificato lo status giuridico di servizio dei coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari, i quali ai fini previdenziali restano iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 aprile 1981, n. 167.

Per effetto della nuova posizione giuridica di impiegati dello Stato dei suddetti coadiutori, sono state aperte partite di spesa fissa per il pagamento degli stipendi a cura delle direzioni provinciali del Tesoro. A seguito del mantenimento della cennata posizione previdenziale, gli adempimenti di detti uffici per il personale di cui trattasi si identificano sia nell'amministrazione del trattamento economico mediante partita di spesa fissa sia nella vigilanza delle riscossioni e nel versamento dei contributi alla competente Cassa, mediante ruoli.

Si precisa che l'iscrizione alla Cassa è influente per il personale in questione non solo ai fini del trattamento previdenziale, ma comporta una diversa gestione dei riscatti di servizi e delle ricongiunzioni, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29.

Inoltre le ritenute di un quinto dello stipendio si riferiscono a sovvenzioni che vengono concesse agli interessati dalla Direzione generale degli istituti di previdenza.

Ciò premesso, si rende necessario impartire opportune istruzioni in merito agli adempimenti che qui di seguito si indicano, di competenza sia delle corti d'appello sia delle direzioni provinciali del Tesoro:

1) versamento dei contributi ordinari ed emissione degli elenchi e ruoli di riscossione;

2) certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di riscatto, di ricongiunzione;

3) emissione e gestione degli elenchi e dei ruoli di riscossione delle ritenute di riscatto e di ricongiunzione;

4) emissione e gestione degli elenchi e ruoli di riscossione delle ritenute del quinto dello stipendio;

5) certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di quiescenza; predisposizione dei trattamenti provvisori di pensione.

1. *Versamento dei contributi ordinari ed emissione degli elenchi e ruoli di riscossione.*

La retribuzione contributiva dei coadiutori in discorso, definita dall'art. 1 della legge 24 gennaio 1986, n. 16, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dello stipendio, con arrotondamento finale alle 10.000 lire per eccesso o per difetto a seconda se l'importo superi o meno le 5.000 lire nelle sue ultime quattro cifre. Sulla retribuzione così determinata si calcola il contributo previdenziale dovuto, applicando, a secondo del periodo di paga, le aliquote indicate nella tabella allegata alla presente lettera circolare. Il versamento della quota contributiva a carico del Ministero di grazia e giustizia, quale datore di lavoro, viene determinato e richiesto ogni anno direttamente dalla scrivente Direzione generale: nulla, pertanto, è innovato in materia. Per quanto riguarda, invece, la quota contributiva a carico del dipendente, in considerazione del fatto che il pagamento dello stipendio viene effettuato, a decorrere dal mese di maggio del corrente anno 1992, dalle direzioni provinciali del Tesoro, si dispone quanto segue.

Le direzioni provinciali del Tesoro, emetteranno un unico ordine di pagamento modello 56CG, relativamente alla quota contributiva a carico dei coadiutori, con la causale «contributi previdenziali per il trattamento di pensione dovuti per il mese ... dell'anno ... per i coadiutori addetti agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti degli uffici giudiziari della provincia di ...». L'ordine di pagamento, accompagnato da fattura di versamento, sarà emesso entro il 15 del mese successivo a quello di pagamento dello stipendio sulla locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato e sarà intestato alla competente cassa, con l'indicazione «Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari e ai coadiutori, da estinguersi mediante commutazione in quietanza di entrata di contabilità speciale».

Per quanto riguarda, infine, l'accertamento annuale a consuntivo delle retribuzioni contributive e dei contributi dovuti, già versati nel corso dell'anno la Direzione generale dei servizi periferici predisporrà, entro il 31 gennaio anno successivo, elenchi generali divisi per provincia, contenenti i nomi dei coadiutori che hanno percepito stipendi, l'importo complessivo annuale degli emolumenti assoggettati a contributo e l'importo del contributo stesso riferito alle quote a carico del dipendente: detti elenchi generali, con i relativi ruoli di riscossione, dovranno essere trasmessi in tre copie alle corti d'appello, competenti ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, per l'accertamento e l'emissione dei titoli di riscossione; questi ultimi uffici provvederanno ad emetterli e ad inviarne due copie: una alla direzione provinciale del Tesoro per il visto di esecutorietà e l'altra alla scrivente Direzione generale.

Le suddette innovazioni vengono introdotte a decorrere dal 1° maggio 1992, in coincidenza con l'inizio del pagamento degli stipendi ai coadiutori a cura delle direzioni provinciali del Tesoro. Pertanto, per i periodi precedenti, le corti d'appello, ove non avessero già provveduto in tal senso, sono pregate di predisporre gli elenchi e ruoli suppletivi fino a tutto il 30 aprile 1992 secondo le consuete modalità. Inoltre, ove fino a tale ultima data siano intervenute modificazioni nello stato di servizio e/o nelle retribuzioni dei coadiutori, si provvederà all'emissione di ulteriori elenchi e ruoli suppletivi oppure di fogli di detrazione. Per quanto riguarda, invece, le corti d'appello che avessero redatto l'elenco generale dei contributi per tutto l'anno 1992, queste ultime sono pregate di predisporre i fogli di detrazione a valere su tutti i coadiutori iscritti, con decorrenza 1° maggio 1992.

2. *Certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di riscatto e di ricongiunzione.*

Nulla è innovato in materia. Le corti d'appello continueranno a provvedere all'invio alla scrivente Direzione generale della certificazione relativa al servizio (foglio matricolare civile) ed alla retribuzione contributiva spettante alla data della domanda di riscatto e di ricongiunzione (modello SM 110).

3. *Emissione e gestione degli elenchi e dei ruoli di riscossione delle ritenute di riscatto, di ricongiunzione e del quinto dello stipendio.*

Questa Direzione generale, per tutti gli iscritti alla Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, invia normalmente alle corti d'appello la comunicazione della rata mensile dell'onere determinato in seguito ai provvedimenti di riscatto, di ricongiunzione o di sovvenzione adottati a beneficio degli iscritti; sulla base di tali dati, le corti d'appello provvedono ad emettere elenchi e ruoli di riscossione e ad inviarli alle direzioni provinciali del Tesoro. Non si ritiene di doversi discostare da questo criterio per il personale in discorso. Ai fini dell'applicazione delle ritenute, tenuto conto delle nuove modalità di amministrazione del trattamento economico, questa Direzione generale comunicherà anche alla direzione provinciale del Tesoro la rata mensile da trattenere sugli stipendi del personale interessato. Detti uffici provvederanno al versamento mensile delle ritenute da effettuare con le stesse modalità di cui al precedente punto 1).

In conseguenza di quanto sopra disposto le corti d'appello sono invitate ad emettere, ove non avessero già provveduto, gli elenchi e i ruoli di riscossione di riscatto, ricongiunzione e di cessione del quinto dello stipendio secondo le ordinarie modalità.

Le direzioni provinciali del Tesoro, a decorrere dal periodo di paga relativo al mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, opereranno le trattenute degli importi indicati sui ruoli di riscatto, ricongiunzione e cessione del quinto con cadenza mensile, in occasione del pagamento dello stipendio. Invece, le bimestralità precedenti al sopra individuato periodo di paga saranno recuperate direttamente a carico dei coadiutori interessati, senza ulteriori oneri ove il ruolo venga emesso dopo l'emanazione della presente circolare.

Ove il coadiutore venga collocato in posizione di aspettativa non retribuita, la corte d'appello competente provvederà a darne comunicazione alla direzione provinciale del Tesoro anche per la conseguente riduzione del ruolo ancora in riscossione; al termine dell'aspettativa

stessa compilerà un elenco suppletivo contenente le rate mensili ancora da pagare e lo invierà alla direzione provinciale del Tesoro competente. Quest'ultima provvederà sia ad iscrivere nel carico da riscuotere la relativa partita, sia a predisporre il ripristino delle trattenute mensili sullo stipendio fino all'ultimo mese di versamento.

Nel caso in cui il coadiutore venga trasferito ad altra sede, mentre sono in corso le trattenute di cui al presente paragrafo, dovrà esserne data comunicazione alla scrivente, oltre che alla direzione provinciale del Tesoro per l'annullamento dei ruoli ancora in riscossione. La corte d'appello presso la quale il coadiutore sarà stato trasferito emetterà sulla direzione provinciale del Tesoro competente nuovi ruoli per la riscossione delle trattenute ancora da versare.

Nel caso in cui un iscritto dovesse cessare dal servizio avendo in corso il pagamento di uno dei suddetti oneri, le corti d'appello dovranno indicarne l'importo sul modello 755/4 onde consentirne la trattenuta in sede di pagamento del trattamento provvisorio di pensione. Al momento della liquidazione del trattamento definitivo di pensione, questa Direzione comunicherà il residuo debito ancora da pagare, secondo le modalità già descritte sulla circolare n. 618 dell'8 novembre 1988.

Si precisa, inoltre, che i versamenti a cura delle direzioni provinciali del Tesoro, non esclusi quelli di cui ai punti 1) e 4) devono essere effettuati direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti e non agli uffici del registro, come fino ad oggi previsto per gli altri iscritti alla Cassa pensioni in oggetto.

4. *Emissione e gestione degli elenchi e ruoli di riscossione delle ritenute del quinto dello stipendio.*

Il recupero delle ritenute del quinto dello stipendio a fronte della concessione di sovvenzioni a favore degli iscritti si effettua mediante emissione di elenchi e ruoli di riscossione, in modo analogo rispetto a quanto previsto al precedente paragrafo 3) per i riscatti e le ricongiunzioni. Si farà, pertanto, riferimento alle istruzioni ivi contenute, avendo riguardo, tuttavia, alle seguenti particolarità:

a) nel caso di iscritto che cessi dal servizio senza aver maturato il diritto a pensione, la corte d'appello dovrà darne tempestiva comunicazione alla scrivente ai fini delle conseguenti operazioni di recupero del residuo debito.

b) nel caso di decesso del mutuatario occorre far pervenire alla scrivente comunicazione analoga a quella del punto precedente al fine di poter adottare il provvedimento di abbandono del credito;

c) nel caso di aspettativa non retribuita, la corte d'appello comunicherà alla scrivente la data iniziale e finale dell'aspettativa, al fine di applicare l'art. 11 della legge 19 ottobre 1956, n. 1224, che dispone il ricalcolo degli interessi nei casi di specie.

5. *Certificazione dei servizi e delle retribuzioni per i provvedimenti di quiescenza; predisposizione dei trattamenti provvisori di pensione.*

In materia non vengono modificate le procedure già in essere per gli iscritti alla Cassa pensioni per gli ufficiali giudiziari, aiutanti e coadiutori. Il Ministero di grazia e giustizia invia alla scrivente Direzione generale la documentazione relativa al servizio (foglio matricolare civile e decreto di cessazione); le corti d'appello predisporranno il modello SC 755/4 per l'erogazione del trattamento provvisorio di pensione ed il modello 382, cat. II, anche sulla base della situazione partitaria predisposta dalle direzioni provinciali del Tesoro, relativamente alla retribuzione annua contributiva spettante alla data di cessazione dal servizio. Il modello 755/4 sarà inviato alla direzione provinciale del Tesoro, mentre il modello 382, cat. II, sarà inviato alla scrivente.

I suddetti elementi consentiranno alla scrivente di provvedere alla determinazione del trattamento definitivo di quiescenza.

La presente lettera circolare, per quanto riguarda gli adempimenti previsti a carico delle direzioni provinciali del Tesoro, viene emanata d'intesa con la Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro, ai sensi dell'art. 190 delle istruzioni generali dei servizi del Tesoro.

Il direttore generale degli istituti di previdenza
FERRARIS

93A1742

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante: «Modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168».

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 10, recante: «Modifica della misura del contributo dovuto all'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, previsto dalla legge 28 marzo 1956, n. 168» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993.

93A1769

Mancata conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali».

Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 12, recante: «Disposizioni in materia di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di fiscalizzazione degli oneri sociali» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 1993.

93A1806

Mancata conversione del decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13 recante: «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni»

Il decreto-legge 19 gennaio 1993, n. 13, recante: «Misure urgenti per lo sviluppo delle esportazioni» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1993.

93A1824

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in Ribeirao Preto (Brasile)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Adriano Coselli, vice console onorario in Ribeirao Preto (Brasile), con circoscrizione territoriale comprendente i municipi di Ribeirao Preto, Batatais, Cajurù, Orlandia, S. Joaquim da Barra, Sertaozinho, Sao Simao, Bebedouro, Barretos, Olimpia, Pitangueiras, Franca, Igarapava, Ituverava, Jaboticabal e Guariba, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni, legalizzazioni e autenticazione di firme;

b) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

c) assistenza ai connazionali bisognosi con elargizione di sussidi, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

d) ricevimento e trasmissione di atti in materia pensionistica;

e) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in San Paolo;

f) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

g) raccolta e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in San Paolo di tutti gli atti relativi alla cittadinanza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1993

Il Ministro: COLOMBO

93A1770

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego ed al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti e psicotrope
(aggiornato al 28 febbraio 1993)

IMPRESE AUTORIZZATE ALLA FABBRICAZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzata la fabbricazione	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
1	Erregierre Industria chimica S.p.a. (5462)	S. Paolo d'Argon (Bergamo)	Sostanze della tabella VI	6436	15- 7-1994
2	S.A.L.A.R.S. S.p.a. (3374)	Camerlata (Como)	Sostanze stupefacenti e psicotrope per estrazione dall'oppio e per sintesi chimica	5989	15- 6-1993
3	Gruppo Lepetit S.p.a. (3297). . .	Garessio (Cuneo)	Destropropossifene e suoi sali	6583	29-11-1994
4	Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a. (1420)	Campoverde di Aprilia (Latina)	Amfetamina, desamfetamina, metamfetamina e loro sali nonché papaverina feniletilbarbiturato	6303	1- 4-1994
5	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. (3222)	Milano	Destromoramide e suoi sali	6048	17- 7-1993
6	Secifarma S.p.a. (5009)	Milano	Destropropossifene e suoi sali nonché l-metamfetamina per la sintesi chimica di selegilina	6429	23- 7-1994
7	Alchymars S.r.l. (6433)	Ceriano Laghetto (Milano)	l-metamfetamina per la sintesi chimica di selegilina	6348	27- 4-1994
8	Laboratori Mag S.p.a. (5064) . .	Garbagnate Milanese (Milano)	Amfepramone, pentazocina, fendimetrazina, destropropossifene e loro sali	6376	28-7-1994
9	Ravizza farmaceutici S.p.a. (1669)	Muggiò (Milano)	Sostanze della tabella VI	6052	28- 7-1993
10	Profarmaco Nobel S.r.l. (0738). .	Paullo (Milano)	Sostanze della tabella VI	6171	19-12-1993
11	Prosintex S.p.a. (1396).	Villanterio (Pavia)	Meclofenossato e suoi sali	5936	28- 3-1993
12	Zambon Group S.p.a. (3454). . .	Lonigo (Vicenza)	Sostanze della tabella VI	6584	13- 1-1995
13	F.I.S. - Fabbrica italiana sintetici S.p.a. (0650)	Alte di Montecchio Maggiore (Vicenza)	Pentazocina e suoi sali nonché sostanze della tabella VI	6212	12- 2-1994

IMPRESE AUTORIZZATE ALL'IMPIEGO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
1	Eugal - Laboratorio chimico farmaceutico S.r.l. (3276)	Serravalle Scrivia (Alessandria)	Codeina e suoi sali per farmaci preconfezionati	5960	23- 4-1993
2	A.C.R.A.F. S.p.a. - Aziende chimiche riunite Angelini Francesco (3013)	Ancona	Oppio nonché codeina, morfina, etilmorfina, cocaina, barbitale, fenobarbitale, allobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6467	28- 9-1994
3	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048)	Ascoli Piceno	Morfina, butalbitale, fenobarbitale, codeina, diidrocodeina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6190	29- 1-1994
4	S.A.L.F. S.p.a. - Laboratorio farmacologico (3289)	Cenate Sotto (Bergamo)	Fenobarbitale, morfina, petidina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6377	22- 6-1994
5	I.E.M.A. S.r.l. (3190)	Ranica (Bergamo)	Oppio nonché codeina, secobarbitale, barbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6169	19-12-1993
6	Gio. Buton e C. S.p.a. (3043) . .	S. Lazzaro di Savena (Bologna)	Foglie di coca per la preparazione di liquori	6609	18- 2-1995
7	Gruppo Lepetit S.p.a. (3297). . .	Brindisi	Barbitale per la produzione di antibiotici	6532	29-11-1994
8	Pierrel S.p.a. (3344)	Capua (Caserta)	Morfina, fenobarbitale, pentazocina e loro sali per la produzione di specialità medicinali e di farmaci preconfezionati nonché sostanze della tabella VI per specialità	5969	14- 5-1993
9	Cyanamid Italia S.p.a. (5435) . .	Catania	Sostanze della tabella VI per specialità	6294	19- 3-1994
10	Takeda Italia farmaceutici S.p.a. (5444)	Catania	Sostanze della tabella VI per specialità	6204	29- 1-1994
11	S.A.L.A.R.S. S.p.a. (3374)	Como	Oppio per farmaci preconfezionati	5988	15- 6-1993
12	Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a. (3300)	Erba (Como)	Oppio nonché codeina, fenobarbitale, destropropossifene, etilmorfina, metadone e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6103	4-10-1993
13	F.I.R.M.A. S.p.a. (I.T. 7)	Firenze	Barbitale e barbitale sodico per preparati ad uso analitico nonché sostanze della tabella VI per specialità	6589	23- 1-1995
14	Malesci - Istituto farmacobiologico S.p.a. (3303)	Firenze	Codeina, morfina, etilmorfina, diidrocodeina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6442	27- 7-1994
15	A. Menarini industrie farmaceutiche riunite S.r.l. (3006)	Firenze	Codeina e suoi sali per specialità	6016	9- 7-1993
16	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (5029)	Reggello (Firenze)	Codeina, amobarbitale, fenobarbitale, prolintano e loro sali nonché importazione delle sostanze della tabella VI per specialità	6197	21- 1-1994
17	L. Molteni e C. dei F.lli Alitti - Società di esercizio (3316)	Scandicci (Firenze)	Metadone, meperidina, codeina, morfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6112	5-11-1993
18	Euderma S.r.l. (5125)	Coriano (Forlì)	Propilesedrina, catina, morfina, ossicodone, codeina, fenmetrazina, amobarbitale, pentobarbitale, amfepramone, destropropossifene, fenobarbitale, fendimetrazina, fentermina, pentazocina e loro sali nonché sostanze della tabella VI per la trasformazione in microgranuli	6515	16-11-1994
19	Gruppo Lepetit S.p.a. (3297). . .	Anagni (Frosinone)	Amfepramone, barbitale, destropropossifene e loro sali per specialità	6531	29-11-1994
20	Bristol-Myers Squibb S.p.a. (3423)	Anagni (Frosinone)	Codeina e suoi sali per specialità	6464	27- 9-1994
21	Geymonat S.p.a. (5466)	Anagni (Frosinone)	Sostanze della tabella VI per specialità	6495	27-10-1994
22	I.R.F.I. S.p.a. - Istituto ricerche farmacobiologiche internazionale (5460)	Ferentino (Frosinone)	Sostanze della tabella VI per specialità	6129	14-11-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
23	Farge S.r.l. (3118)	Genova	Oppio, nonché morfina, etilmorfina, codeina, barbitale, fenobarbitale, petidina e loro sali, sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	6379	23- 6-1994
24	Zilliken S.p.a. (3457)	Genova	Codeina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6283	10- 3-1994
25	S.p.a. Laboratori Delalande Isnardi (3198)	Imperia	Codeina, metamfetamina, fenobarbitale, morfina e loro sali per specialità	6413	23- 6-1994
26	Hoechst Italia S.p.a. (5088)	Scoppito (L'Aquila)	Metadone, petidina e loro sali nonché sostanze della tabella VI per specialità	5974	1- 5-1993
27	Istituto Boehring S.p.a. (I.T. 9)	Scoppito (L'Aquila)	Barbitale e barbitale sodico per preparati ad uso analitico	6473	14-11-1994
28	R.P. Scherer S.p.a. (1405)	Aprilia (Latina)	Tilidina, fenobarbitale e loro sali per l'effettuazione delle fasi terminali della produzione (incapsulamento) di specialità	6321	13- 4-1994
29	Wyeth S.p.a. (0078)	Aprilia (Latina)	Fendimetrazina e suoi sali nonché sostanze della tabella VI per specialità	6111	14-11-1993
30	Abbott S.p.a. (0022)	Campoverde di Aprilia (Latina)	Amfetamina, pentobarbile, metabarbitale, fenobarbitale, etclorvinolo e loro sali per specialità	6603	31- 1-1995
31	Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (5029)	Milano	Codeina, amobarbitale, fenobarbitale, prolintano e loro sali nonché importazione delle sostanze della tabella VI per specialità	6198	12- 1-1994
32	Bracco S.p.a. (3039)	Milano	Codeina, etilmorfina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6272	8- 3-1994
33	Ciba-Geigy S.p.a. (3060)	Milano	Codeina e suoi sali nonché sostanze della tabella VI per specialità	6288	25- 3-1994
34	Inverni Della Beffa S.p.a. (3197)	Milano	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	6339	25- 4-1994
35	Istituto De Angeli PH S.p.a. (3209)	Milano	Codeina, amobarbitale e loro sali nonché diazepam e pemolina provenienti dall'estero per specialità	6007	17- 6-1993
36	Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a. (3222)	Milano	Destromoramide e suoi sali per specialità	6049	17- 7-1993
37	Lifepharma S.r.l. (5436)	Milano	Oppio nonché mazindolo, morfina, codeina, etilmorfina, metadone, fenobarbitale e loro sali per specialità	6222	19- 2-1994
38	Sanofi-Winthrop S.p.a. (1726)	Milano	Pentazocina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6178	30-12-1993
39	Sanofi-Winthrop S.p.a. (3129)	Milano	Buprenorfina e suoi sali per specialità	6177	30-12-1993
40	Giovanni Ogna e Figli S.p.a. (3332)	Milano	Oppio nonché codeina, etilmorfina, morfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6595	27- 1-1995
41	Roche S.p.a. (3353)	Milano	Sostanze della tabella VI	6151	1- 1-1994
42	Recordati Industria chimica e farmaceutica S.p.a. (1420)	Milano	Fenobarbitale, amfetamina, metilfenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5785	7-11-1994
43	Sandoz prodotti farmaceutici S.p.a. (3379)	Milano	Butalbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	6093	29- 9-1993
44	Valeas S.p.a. - Industria chimica e farmaceutica (1688)	Milano	Amfepramone e suoi sali nonché importazione di triazolam, flurazepam, diazepam, alprazolam per specialità	6148	12- 2-1994
45	Cooperativa farmaceutica - Soc. coop. a r.l. (3082)	Cerro Maggiore (Milano)	Lefetamina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6209	21- 2-1994
46	Eurand International S.p.a. (5027)	Cinisello Balsamo (Milano)	Morfina, amfepramone, amobarbitale, butobarbitale, codeina, destropropossifene, etilmorfina, fendimetrazina, fenobarbitale, fentermina, pentobarbitale, secobarbitale e loro sali nonché sostanze della tabella VI per la trasformazione in microgranuli	6444	6- 9-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
47	Beltapharm S.r.l. (5454)	Cusano Milanino (Milano)	Difenossilato e sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	6076	10- 9-1993
48	Bayer S.p.a. (3065)	Garbagnate Milanese (Milano)	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	6201	13- 1-1994
49	Bayropharm italiana S.r.l. (4089)	Garbagnate Milanese (Milano)	Metilfenobarbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	6624	4- 3-1995
50	Industria farmaceutica Nova Argentia S.r.l. (3274)	Gorgonzola (Milano)	Oppio nonché codeina e suoi sali, sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	6522	18-11-1994
51	Parke-Davis S.p.a. (1309)	Lainate (Milano)	Codeina, fenobarbitale e loro sali nonché importazione di prazepam per specialità	6459	16- 9-1994
52	Bioresearch S.p.a. (5469)	Liscate (Milano)	Sostanze della tabella VI per specialità	6567	20-12-1994
53	Pharmagel S.p.a. (4105)	Lodi (Milano)	Codeina, fenobarbitale, fentermina e loro sali per specialità	6014	29- 6-1993
54	Farma 3 Medicalex S.r.l. (5456)	Meda (Milano)	Sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	6534	29-11-1994
55	Boehringer Mannheim Italia S.p.a. (3293)	Monza (Milano)	Etilmorfina e suoi sali per specialità nonché morfina e suoi sali per reattivi ad uso diagnostico	6195	26- 1-1994
56	Knoll farmaceutici S.p.a. (3232)	Muggiò (Milano)	Diidrocodeina e suoi sali per specialità	6037	9- 7-1993
57	Ravizza farmaceutici S.p.a. (1669)	Muggiò (Milano)	Diidrocodeina e suoi sali nonché clordemetildiazepam, diazepam, desmetildiazepam per specialità	6054	28- 7-1993
58	Farmitalia Carlo Erba S.r.l. (3048)	Nerviano (Milano)	Fenobarbitale, fentanile e loro sali per specialità	6189	29- 1-1994
59	Edmond Pharma S.r.l. (3007)	Paderno Dugnano (Milano)	Codeina, tramadolo, fenobarbitale, secobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6613	6- 2-1995
60	Farmaka S.r.l. (5437)	Pero (Milano)	Sostanze della tabella VI per specialità	6250	3- 3-1994
61	Medisca S.r.l. (5065)	Pero (Milano)	Codeina, pentazocina, fenobarbitale, difenossilato, secobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6517	15-11-1994
62	Montefarmaco S.p.a. (3318)	Pero (Milano)	Codeina, etilmorfina, fenobarbitale e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6286	12- 3-1994
63	Pharmatec international S.r.l. (5060)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Amobarbitale, amfepramone, fentermina, destropropossifene e loro sali nonché sostanze della tabella VI per la trasformazione in microgranuli	6599	21- 1-1995
64	M.C.A. - Medical and chemical agency S.r.l. (6823)	San Vittore Olona (Milano)	Sostanze della tabella VI	6544	4-12-1994
65	Indena S.p.a. (5197)	Settala (Milano)	Codeina e suoi sali per specialità nonché fenobarbitale per la produzione dei suoi sali	6404	9- 7-1994
66	I.C.I. - Industria chimica italiana S.p.a. (0741)	Settimo Milanese (Milano)	Fenobarbitale, amobarbitale per la produzione dei loro sali	6203	28- 1-1994
67	Pharmatec International S.r.l. (5060)	Trezzano sul Naviglio (Milano)	Amobarbitale, amfepramone, fentermina, destropropossifene e loro sali nonché importazione di clordiazepam, diazepam, ossazepam per la trasformazione in microgranuli	5984	19- 5-1993
68	Sofar S.p.a. (5464)	Trezzano Rosa (Milano)	Sostanze della tabella VI per specialità medicinali e farmaci preconfezionati	6356	14- 5-1994
69	Istituto sierovaccinogeno italiano - I.S.I. (0852)	S. Antimo (Napoli)	Amfepramone, secobarbitale, fenetillina, fenobarbitale, destropropossifene, codeina, barbitale, metadone, diazepam e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6630	9- 3-1995
70	Ciba-Geigy S.p.a. (3060)	Torre Annunziata (Napoli)	Barbitale e suoi sali per la produzione di antibiotici	6289	25-3-1994
71	Dott. A. Tosi farmaceutici S.r.l. (3008)	Novara	Codeina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6511	18-11-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede dell'officina	Sostanze di cui è autorizzato l'impiego	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
72	Chiesi farmaceutici S.p.a. (5467).	Parma	Sostanze della tabella VI	6528	29-11-1994
73	Teofarma S.r.l. (5441)	Pavia	Fenobarbitale, per la produzione di feniletilbarbiturato di chinidina	6107	18-10-1993
74	Diaspa S.p.a. (5032).	Corana (Pavia)	Barbitale e suoi sali per la produzione di antibiotici	6000	22- 6-1993
75	Laboratorio farmaceutico SIT - Specialità igienico terapeutiche S.r.l. (3282)	Mede (Pavia)	Fenobarbitale, codeina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6361	3- 6-1994
76	Schiapparelli Searle S.r.l. (5463) .	Alanno Scalo (Pescara)	Sostanze della tabella VI per specialità	6334	17- 4-1994
77	Camillo Corvi S.p.a. (5068) . . .	Piacenza	Sostanze della tabella VI per specialità	6274	9- 3-1994
78	Laboratori Guidotti S.p.a. (3292)	Pisa	Codeina, fenobarbitale e loro sali per specialità	6465	27- 9-1994
79	Biophar laboratori chimici S.p.a. (5441)	Valle di Vitalba Atella (Potenza)	Codeina, fenobarbitale, e loro sali nonché sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	6336	17- 4-1994
80	Biomedica Foscama industria chimico farmaceutica S.p.a. (5459)	Roma	Sostanze della tabella VI per specialità	6130	14-11-1993
81	Farmades S.p.a. (5446)	Roma	Sostanze della tabella VI per specialità	6456	8- 9-1994
82	I.S.F. S.p.a. (0856).	Roma	Amobarbitale, butobarbitale, fenobarbitale e loro sali per specialità	6472	4-10-1994
83	Polifarma S.p.a. (3349)	Roma	Sostanze della tabella VI per specialità	5947	16- 3-1993
84	Biodata S.p.a. (I.T. 6).	Guidonia Montecelio (Roma)	Barbitale, morfina e loro sali per la produzione di preparati ad uso analitico	6513	18-11-1994
85	Istituto biologico chemioterapico ABC S.p.a. (5457)	Torino	Sostanze della tabella VI per specialità	6295	19- 3-1994
86	Saba farmaceutici S.a.s. di Dott. Borsetti Rina e C (3262)	Torino	Codeina e suoi sali per specialità	6150	31-12-1993
87	Schiapparelli Searle S.r.l. (5463)	Torino	Sostanze della tabella VI per specialità	6333	17- 4-1994
88	Laboratorio Farmacogeno A.F.O M. (Antica farmacia ordine mauriziano) S.r.l. (3278)	Brandizzo (Torino)	Oppio nonchè codeina, barbitale, fenobarbitale, etilmorfina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	5955	12- 4-1993
89	Laboratori U.B.C. S.p.a. (1671)	Pianezza (Torino)	Sostanze della tabella VI per specialità e farmaci preconfezionati	6466	27- 9-1994
90	A. Foletto (3172)	Pieve di Ledro (Trento)	Oppio nonchè codeina etilmorfina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6145	19-12-1993
91	Laboratorio farmacologico milanese S.r.l. (1057)	Caronno Pertusella (Varese)	Codeina, barbitale, fenobarbitale, difenossilato, pentazocina, metadone e loro sali nonchè sostanze della tabella VI per farmaci preconfezionati	6610	22- 2-1995
92	Laboratorio chimico farmaceutico Giorgio Zoja S.p.a. (1745)	Origgio (Varese)	Pentazocina, diazepam e loro sali per specialità	5935	28- 3-1993
93	Prodotti Formenti S.r.l. (5461). .	Origgio (Varese)	Sostanze della tabella VI per specialità	6315	1- 4-1994
94	Puropharma S.r.l. (5008)	Origgio (Varese)	Sostanze della tabella VI per specialità	6170	19-12-1993
95	Rhone-Poulenc Rorer S.p.a. (5455)	Origgio (Varese)	Fenobarbitale e suoi sali per specialità	5934	28- 3-1993
96	Jacopo Monico - Laboratorio chimico biologico S.r.l. (3229)	Mestre (Venezia)	Oppio nonchè codeina, morfina, etilmorfina, barbitale, fenobarbitale, meperidina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6057	15- 9-1993
97	Bayer S.p.a (3065).	Valleggio sul Mincio (Verona)	Codeina e suoi sali per specialità	6200	13- 1-1994
98	Zambon Group S.p.a. (3454)	Vicenza	Oppio nonchè secoberditale, codeina, metadone, morfina, etilmorfina e loro sali per specialità e farmaci preconfezionati	6585	13- 1-1995

IMPRESE AUTORIZZATE AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E LORO PREPARAZIONI

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
1	Pantano farmaceutici S.p.a. (6273)	Canicatti (Agrigento)	Preparazioni	6269	22- 3-1994
2	Riccobono S.p.a. (6757).	Canicatti (Agrigento)	Preparazioni	6529	5-12-1994
3	Co.Si.Far. - Cooperativa siciliana farmacisti a r.l. (6895)	Ribera (Agrigento)	Sostanze e preparazioni	6586	6- 1-1995
4	Alfar - Alessandria farmaceutici coeredi del Dr. C. Tartara di Angelica Poggi e C. S.a.s. (3017)	Alessandria	Preparazioni	6367	14- 6-1994
5	Unifarma distribuzione S.r.l. (3434)	Alessandria	Preparazioni tabella VI	6569	29-12-1994
6	Astifarma S.p.a. (6818)	Acqui Terme (Alessandria)	Preparazioni tabella VI	6388	17- 6-1994
7	Unifarma distribuzione S.r.l. (3434)	Casale Monferrato (Alessandria)	Preparazioni tabella VI	6571	29-12-1994
8	Astifarma S.p.a. (6818)	Novi Ligure (Alessandria)	Preparazioni tabella VI	6387	17- 6-1994
9	Co.Far.Pa. S.r.l. - Cooperativa farmacisti Parma (6696)	Solero (Alessandria)	Preparazioni	6602	4- 2-1995
10	Dietalfarma S.r.l. (6334).	Tortona (Alessandria)	Preparazioni tabella V	6491	25-10-1994
11	La Farmaceutica S.r.l. (6450) . .	Tortona (Alessandria)	Preparazioni	6446	14- 9-1994
12	A.C.R.A.F. S.p.a. (3013)	Ancona	Sostanze e preparazioni	6116	5-11-1993
13	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Ancona	Sostanze e preparazioni	6312	9- 4-1994
14	Centrofarma S.n.c. di Ferretti, Lotti e Umani Ronchi (6217)	Ancona	Preparazioni	6463	27- 9-1994
15	Figli di Giuseppe Ferranti di Franco e di Ferruccio Ferranti e C. S.a.s. (3196)	Ancona	Sostanze e preparazioni	5978	31- 5-1993
16	R.S. di Ricci e Starnari S.n.c. (6652)	Ancona	Preparazioni	5976	17- 6-1993
17	Ufficio sanitario compartimentale ente Ferrovie dello Stato (3390)	Ancona	Preparazioni	6165	29-12-1993
18	Servizi autonomi farmacie S.A.F. Soc. Coop. a r.l. (6561)	Jesi (Ancona)	Sostanze e preparazioni	6414	17- 7-1994
19	Pharma Line S.r.l. (6851).	Palombina Nuova (Ancona)	Preparazioni	6485	25-10-1994
20	Unione farmaceutica novarese soc. coop. a r.l. (3436)	Aosta	Preparazioni tabella VI	6527	29-11-1994
21	A.Di.F.A.R. S.r.l. (6636)	Arezzo	Preparazioni	5967	14- 5-1993
22	Azienda farmaceutica municipalizzata di Arezzo (6487)	Arezzo	Sostanze e preparazioni	6133	21-11-1993
23	Chimico farmaceutica aretina «Chi-Far» S.r.l. (6350)	Arezzo	Preparazioni	6344	15- 5-1994
24	Chimico farmaceutica aretina «Chi-Far» S.r.l. (6350;)	Civitella in Val di Chiana (Arezzo)	Preparazioni	6547	17-12-1994
25	Farmaceutica Valdarno S.r.l. (6889)	S. Giovanni Valdarno (Arezzo)	Preparazioni tabella VI	6433	14- 7-1994
26	Erbamont Italia N.V. (6844) . . .	Ascoli Piceno	Sostanze e preparazioni	6335	17- 4-1994
27	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048) .	Ascoli Piceno	Sostanze e preparazioni	6316	1- 4-1994
28	Galeno farmaceutici S.r.l. (6885)	Ascoli Piceno	Preparazioni tabella VI	6389	17- 6-1994
29	So.Far.Ma. Morra S.p.a. (6349)	Acquaviva Picena (Ascoli Piceno)	Preparazioni	6224	24- 9-1993
30	Astifarma S.p.a. (6818)	Asti	Sostanze e Preparazioni	6408	8- 7-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
31	Co.Ir.Farma Coop. Irpinia farmaceutici S.r.l. (6857)	Ariano Irpino (Avellino)	Preparazioni	5933	27- 3-1993
32	D.ri Sabato e C. farmaceutici S.r.l. (6170)	Avellino	Preparazioni	6265	25- 3-1994
33	Addabbo farmaceutici S.n.c. del Dr. Antonio e Angela Addabbo (6507)	Bari	Preparazioni tabella V	6324	18- 4-1994
34	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Bari	Sostanze e preparazioni	6311	9- 4-1994
35	Alifarma S.r.l. (6121)	Bari	Preparazioni	6373	29- 5-1994
36	Capurso farmaceutici S.r.l. (3047)	Bari	Sostanze e preparazioni	6160	31-12-1993
37	De Cambio S.r.l. (6880).	Bari	Preparazioni tabelle IV e V	6291	15- 3-1994
38	Dr. Nicola Fizzarotti S.p.a. (6124)	Bari	Preparazioni	6086	6-10-1993
39	Galeno S.p.a. (3044).	Bari	Preparazioni	6424	7- 8-1994
40	Marpur di Purgatorio Michelangelo e C. S.a.s. (6027)	Bari	Preparazioni	6218	16- 2-1994
41	C. Medicals di Mattia Dentamaro S.n.c. (6465)	Bari	Preparazioni	6364	16- 6-1994
42	Ramed di Portaluri Giuseppe e C. S.n.c. (6533)	Bari	Sostanze e preparazioni	6477	11-10-1994
43	Schiroli farmaceutici S.n.c. (6141)	Bari	Preparazioni tabelle IV e V	6202	23- 1-1994
44	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Bari	Preparazioni	6277	9- 3-1994
45	Adifarma S.p.a. (6591)	Barletta (Bari)	Preparazioni	6142	21-12-1993
46	Farmaca farmaceutici Canone S.p.a. (6069)	Canosa (Bari)	Preparazioni	6232	23- 2-1994
47	Centro distributivo farmaceutico meridionale soc. coop. a r.l. (6505)	Canosa (Bari)	Preparazioni	6070	26- 9-1993
48	Farmaceutici Fanelli - Depositi rappresentanze di Fanelli Gualtiero (6292)	Casamassima (Bari)	Preparazioni	6325	24- 4-1994
49	Lacofarma di Laruccia Giovanni Vito (6846)	Conversano (Bari)	Preparazioni	6273	9- 3-1994
50	Martelli iniziative S.p.a. (6102). .	Modugno (Bari)	Preparazioni	6253	10- 3-1994
51	S.A.F. Società Appula farmaceutici S.r.l. (6819)	Modugno (Bari)	Preparazioni	6137	3-12-1993
52	Far.P.As. Farmacisti Pugliesi Associati soc. coop. a r.l. (6320)	Modugno (Bari)	Preparazioni	6566	2- 1-1995
53	Monofarma S.r.l. (6653).	Monopoli (Bari)	Preparazioni	6600	5- 2-1995
54	Izzo medicinali S.r.l. (6662). . . .	Triggiano (Bari)	Preparazioni	6359	14- 5-1994
55	Ferlito farmaceutici S.p.a. (6060)	Triggiano (Bari)	Preparazioni	6633	26- 2-1995
56	Società adriatica medicinali S.p.a (6771)	Belluno	Preparazioni tabella V	6069	9- 9-1993
57	Farmaceutici Svima S.p.a. (6319)	Benevento	Preparazioni	6210	13- 2-1994
58	Bio Merieux Analysis S.r.l. (6798)	Bergamo	Kit diagnostici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	6064	8- 9-1993
59	Bidachem S.p.a (6853).	Fornovo San Giovanni (Bergamo)	Sostanze	6577	3- 1-1995
60	Cotifa soc. coop a r.l. (3066) . .	Lallio (Bergamo)	Sostanze e preparazioni	6056	6- 9-1993
61	Azienda farmaceutica municipalizzata (3023)	Bologna	Sostanze e preparazioni	5966	1- 5-1993
62	Canali Alberto e C. S.p.a. (6123)	Bologna	Preparazioni	6166	31-12-1993
63	Co.Di.Farma Cooperativa distribuzione farmaci soc. coop. a r.l. (6004)	Bologna	Sostanze e preparazioni	6186	21- 1-1994
64	Croce Azzurra S.r.l. (6414). . . .	Bologna	Preparazioni	6519	15-11-1994
65	Farmaceutica bolognese G. Battistini S.r.l. (3027)	Bologna	Sostanze e preparazioni	6159	19-12-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
66	Sanitas farmaceutici S r l (3382)	Bologna	Preparazioni	6590	20- 1-1995
67	Venos S r l. (6871).	Bologna	Preparazioni	6235	10- 2-1994
68	Il Deposito farmacuetico bolognese S r l. (6158)	Calderara di Reno (Bologna)	Preparazioni	6136	7-12-1993
69	Maldarelli S.r l. (6427)	Calderara di Reno (Bologna)	Preparazioni tabelle IV e V	6536	29-11-1994
70	La Depositaria S p a. (3236) . .	Castelmaggiore (Bologna)	Preparazioni	6594	23 1 1995
71	Astra Simes S p a. (6878) . . .	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	6337	17 4 1994
72	Festi depositi S.r l. (6148).	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	6484	23-10 1994
73	Orved S.r.l. Organizzazione vendite e depositi (6772)	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	6102	4-10-1993
74	Zauli farmaceutici S.r l. (6601). .	Funo di Argelato (Bologna)	Preparazioni	6061	8- 9 1993
75	Alfa Wassermann S.p.a (6879) .	Pontecchio Marconi (Bologna)	Preparazioni tabella VI	6270	6- 3-1994
76	Interfarmac S r l di Guerra Enzo e C. (6266)	Villanova di Castenaso (Bologna)	Preparazioni	6017	20- 6-1993
77	Dr Ugo Collevati e C S.n.c. (6791)	Zola Predosa (Bologna)	Preparazioni	6428	23- 7-1994
78	Sorel S p a (6074)	Zola Predosa (Bologna)	Preparazioni	6245	18- 2-1994
79	Roessler Carlo (1894)	Bolzano	Preparazioni	6162	31-12-1993
80	Comifar 2 S p a. (3073).	Brescia	Sostanze e preparazioni	6026	4- 7-1993
81	Cooperativa bresciana fra esercenti farmacia soc coop. a.r.l. (3408)	Brescia	Sostanze e preparazioni	6540	29-11 1994
82	Far Co Farmaceutici Comensi S r l (6710)	Brescia	Preparazioni	6072	10- 9 1994
83	Nuova chimica medica S r l (6049)	Brescia	Preparazioni	6304	3- 4 1994
84	Bri-Farma S p a. (3041)	Brindisi	Preparazioni	6628	4- 3-1995
85	Difarma S r l (6753)	Cagliari	Sostanze e preparazioni	6280	10 3 1994
86	D ri Agus e Nuti S p a (3016).	Cagliari	Sostanze e preparazioni	6460	26- 9-1994
87	Gattermayer farmaceutici di Gattermayer Silvia (6288)	Cagliari	Preparazioni	6581	17- 1-1995
88	Medifarma S r l. (6663)	Cagliari	Preparazioni	6556	26-12-1994
89	Modesto Manca e C S r l Sa.Re Sa. S r l. Sanitaria regionale sarda (6872)	Cagliari	Preparazioni	6179	30-12 1993
90	Neo Unicom S r l (6363). . .	Cagliari	Preparazioni	6119	3-11-1993
91	Pedrazzini Alberto (6689).	Cagliari	Preparazioni	6621	23- 2-1995
92	Saima S p a. (3475)	Cagliari	Preparazioni	5917	19- 3-1993
93	Soc Int Er. Pharma S r l. (6369)	Cagliari	Preparazioni	6098	29- 9-1993
94	Dr. Augusto Brugnoli e C (6299)	Cagliari-Pirri	Preparazioni	6557	31-12 1994
95	Dr. Angelo Scarpa e C. S a s (6370)	Assemini (Cagliari)	Preparazioni	6612	16- 2-1995
96	Addari Italo (6855)	Elmas (Cagliari)	Preparazioni tabelle IV e V	6553	14 12-1994
97	Co Sa Fa.Ca Compagnia sarda farmacisti a r l. (6373)	Sestu (Cagliari)	Sostanze e preparazioni	6126	14-11-1993
98	Dr Fabio Nieddu Arrica, medicinali ed affini S n c (6272)	Sestu (Cagliari)	Preparazioni	6285	26- 3-1994
99	Neo Farmasic S r l. (6881) .	Caltanissetta	Preparazioni	6438	22- 7-1994
100	Neo Farma L S p a. (6789) .	Campobasso	Sostanze e preparazioni	6537	14- 5-1994
101	Neo Farma L S p a (6789) .	Casagiove (Caserta)	Sostanze e preparazioni	6358	14- 5 1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
102	Sofarmamorra S.p.a. (6677) . . .	Curti (Caserta)	Preparazioni	6229	14- 6-1993
103	Figli di L. Orlandi e C. S.n.c. (6048)	Marcianise (Caserta)	Preparazioni	6238	27- 2-1994
104	Aesculapius farmochimica di De Lollis Alceste (6604)	Catania	Preparazioni	6365	26- 5-1994
105	Cooperativa farmacisti Catania Co.Far.Ca. soc. coop. a r.l. (6640)	Catania	Sostanze e preparazioni	6196	26- 1-1994
106	Ferlito farmaceutici S.p.a. (6060)	Catania	Preparazioni	6035	12- 7-1993
107	Grosfarm S.p.a. (6023) . .	Catania	Preparazioni	6417	16- 7-1994
108	Maifarm di Mamone Carmela e Maria S.n.c. (6464)	Catania	Preparazioni	6260	13- 3-1994
109	Molina farmaceutici S.p.a. (3315)	Catania	Preparazioni	6457	11- 9-1994
110	Salvia farmaceutici di Lucio Giovanni Salvia e C. S.n.c. (6233)	Catania	Preparazioni	6181	7- 1-1994
111	Torrisi Salvia S.r.l. (6233/*bis*)	Catania	Preparazioni	6138	25-11-1993
112	Cooperativa farmaceutica Trinacria a r.l. (6326)	Acireale (Catania)	Preparazioni	6355	14- 5-1994
113	Sirdeco S.p.a. (6661) . . .	Cannizzaro (Catania)	Preparazioni	6097	14-10-1993
114	Radefarm S.r.l. (6864) .	Gravina di Catania (Catania)	Preparazioni	6172	19-12-1993
115	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048)	Misterbianco (Catania)	Preparazioni	6191	29- 1-1994
116	Farmos S.r.l. (6746)	Misterbianco (Catania)	Preparazioni	6332	18- 2-1994
117	Mazzoleni farmaceutici S.r.l. (6194)	Misterbianco (Catania)	Preparazioni	6182	7- 1-1994
118	Gorgone farmaceutici e C. S.r.l. (3186)	Piano Tavola (Catania)	Preparazioni	6478	16-10-1994
119	Nuova Safarm S.p.a. (6022)	Piano Tavola (Catania)	Preparazioni	6020	11- 7-1993
120	Nuova Alcafarm S.p.a. (6873)	Catanzaro Sala	Sostanze e preparazioni	6257	29- 2-1994
121	Co.Fa.Ca. soc. coop. a r.l. (6845)	Lamezia Terme (Catanzaro)	Sostanze e preparazioni	6282	10- 3-1994
122	S.A.D.A.F. Soc. coop. a r.l. (6702)	Chieti Scalo	Sostanze e preparazioni	6426	7- 8-1994
123	S.A.F.A.R. Servizi autonomi farmacisti abruzzesi riuniti soc. coop. a r.l. (6754)	S. Giovanni Teatino (Chieti)	Sostanze e preparazioni	6347	14- 5-1994
124	La Farmaceutica S.p.a. (6647)	S. Giovanni Teatino (Chieti)	Preparazioni	6615	23- 2-1995
125	S.A.L.A.R.S. S.p.a. (3374)	Como Camerlata	Sostanze e preparazioni	5987	15- 6-1993
126	Al-Pharma S.p.a. (6843)	Erba (Como)	Sostanze e preparazioni	6503	9-11-1994
127	Far.Co. Farmaceutici comensi S.r.l. (6130)	Grandate (Como)	Preparazioni	6214	17- 2-1994
128	Unione farmaceutica novarese soc. coop. a r.l. (3436)	Intra (Como)	Preparazioni tabella VI	6492	26-10-1994
129	Unione farmaceutica novarese Soc. coop. a r.l. (3436)	Mashanico (Como)	Preparazioni tabella VI	6493	26-10-1994
130	Franchini Mario (6897) . .	S. Fermo della Battaglia (Como)	Sostanze e preparazioni	6524	23-11-1994
131	Jorio Amedeo Arturo farmaceutici S.r.l. (3230)	Cosenza	Sostanze e preparazioni	6423	24- 7-1994
132	Farm Alarico S.p.a. (6776)	Montalto Uffugo (Cosenza)	Sostanze e preparazioni	5993	29- 5-1993
133	Farma Bruzia S.r.l. (6382) .	Castrovillari (Cosenza)	Preparazioni tabelle IV e V	6219	4- 2-1994
134	A.Di.Var. S.p.a. (3013) . .	Piano Lago di Mangone (Cosenza)	Sostanze e preparazioni	6292	27- 3-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
135	Azienda farmaceutica municipalizzata (3023)	Cremona	Preparazioni	5975	7- 5-1993
136	Socrefarma S.p.a. (6394)	Crema (Cremona)	Preparazioni tabella VI	6393	17- 6-1994
137	Socrefarma S.p.a. (6394) . .	Picenengo (Cremona)	Preparazioni	6030	4- 7-1993
138	Unifarma Distribuzione S.r.l. (3434)	Cuneo	Preparazioni tabella VI	6570	29-12-1994
139	Astifarma S.p.a. (6829) . . .	Diano d'Alba (Cuneo)	Peparazioni	6153	15-12-1993
140	Unifarma Distribuzione S.r.l. (3434)	Fossano (Cuneo)	Sostanze e preparazioni	6576	29-12-1994
141	Croce Azzurra S.r.l. (6414)	Ferrara	Preparazioni	6543	2-12-1994
142	La Depositaria S.p.a. (3236) . . .	Ferrara	Preparazioni	6592	23- 1-1995
143	Co.Di.Farma' - Cooperativa Distribuzione Farmaci - Soc. coop. a r.l (6004)	Mizzana (Ferrara)	Sostanze e preparazioni	6510	18-11-1994
144	Azienda farmaceutica municipalizzata (6119)	Firenze	Preparazioni	5979	29- 5-1994
145	R. Bernacchioni di Gianni Bernacchioni e C. S.a.s. (6143)	Firenze	Preparazioni	6229	27- 2-1994
146	Chimico farmaceutica fiorentina S.r.l. (6705)	Firenze	Preparazioni	6118	5-11-1993
147	Ciampolini strumenti scientifici S.r.l. (6682)	Firenze	Soluzioni tampone del pH per uso scientifico contenenti barbitale e barbitale sodico	5996	31- 5-1993
148	Donzelli e Fornasari S.p.a. (3098)	Firenze	Preparazioni	6318	11- 4-1994
149	Far Dis. - Farmaceutica distribuzione - Soc. coop. a r.l. (6813)	Firenze	Preparazioni	6360	3- 6-1994
150	La Chimica Firenze S.r.l. (6135)	Firenze	Preparazioni tabelle IV e V	5953	12- 4-1993
151	Cofarma toscana - Soc. coop. a r.l. (6357)	Calenzano (Firenze)	Preparazioni	6498	12-11-1994
152	Facta S.r.l. (3160)	Calenzano (Firenze)	Preparazioni	6487	18-10-1994
153	Mosti dott. Pierluigi (6764). . . .	Calenzano (Firenze)	Preparazioni	6149	15-12-1993
154	Medicinali Pasquali S.r.l. (6231) .	Campi Bisenzio (Firenze)	Preparazioni	6582	9- 1-1995
155	Facta S.r.l. (6809)	Empoli (Firenze)	Preparazioni tabella VI	6394	17- 6-1994
156	Galeno di Pimpinella Mario e C. S.a.s. (6854)	Montemurlo (Firenze)	Sostanze	6094	29- 9-1993
157	Depofarm S.r.l. (6085).	Olmo Scandicci (Firenze)	Preparazioni	5916	17- 3-1993
158	Pratopharma S.r.l (6360) . . .	Prato (Firenze)	Preparazioni	6579	17- 1-1995
159	Istituto Specialità Terapeutiche - I.S.T. S.r.l. (3227)	Sesto Fiorentino (Firenze)	Preparazioni	6240	23- 2-1994
160	Sitra di Giancarlo Bernacchioni e C. S.a.s. (6144)	Sesto Fiorentino (Firenze)	Preparazioni	6562	5- 1-1995
161	Avim distribuzione S.r.l. (6121) .	Foggia	Sostanze e preparazioni	6512	29-11-1994
162	Dimesan S.r.l. (6721) . .	Foggia	Preparazioni	5943	27- 4-1993
163	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Foggia	Preparazioni	6276	9- 3-1994
164	V.E.M. farmaceutici S.r.l. (6788).	Lucera (Foggia)	Preparazioni	6588	10- 1-1995
165	Salus medicinali S.r.l. (6455) .	S. Severo (Foggia)	Preparazioni	5942	12- 4-1993
166	Azienda municipalizzata farmacie comunali (6725)	Forlì	Preparazioni	5926	8- 4-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
167	Co.Ro.Far. - Cooperativa romagnola farmaceutici (6712)	Forlì	Sostanze e preparazioni	5971	7- 5-1993
168	Sanitas farmaceutici S r.l. (3382).	Forlì	Sostanze e preparazioni	6591	20- 1-1995
169	AMFA - Azienda municipalizzata farmaceutica (6887)	Rimini (Forlì)	Preparazioni tabella VI	6494	26-10-1994
170	Righetti Giorgio S.r.l. (6428). . .	Rimini (Forlì)	Preparazioni	6415	13- 7-1994
171	Sanitàs farmaceutici S.r.l. (3382).	Rimini (Forlì)	Preparazioni tabelle IV e V	5999	14- 6-1993
172	Co.Fa.C - Cooperativa farmaceutica ciociara - Soc. coop. a r.l. (6709)	Frosinone	Preparazioni	6507	9-11-1994
173	Spemital S.p.a. (3420).	Frosinone	Preparazioni	6211	17- 2-1994
174	Sofarma S p.a. (6805)	Sora (Frosinone)	Preparazioni	6106	6-10-1993
175	Cofarm S.p.a. (6026)	Genova	Sostanze e preparazioni	6213	15- 2-1994
176	Di.Far. S.p.a. (6001).	Genova	Sostanze e preparazioni	6555	21-12-1994
177	Eupharma S.p a. (6118)	Genova	Preparazioni	6247	9- 3-1994
178	Gastaldi farmaceutici di Gastaldi Umberto e C. S.a.s. (6181)	Genova	Preparazioni	6351	26- 5-1994
179	Legefar Levante Genova farmaceutici S.p.a. (6039)	Genova	Sostanze e preparazioni	6248	9- 3-1994
180	Me.Di.Cos di Giuseppe De Salvo e C. S.n.c. (6044)	Genova	Preparazioni	5569	16- 3-1994
181	Tre-Farm. S.p.a. (3430)	Genova	Preparazioni tabella VI	6370	29- 5-1994
182	G Gani e C. S.a.s. (6150)	Genova	Preparazioni tabelle IV e V	6623	26- 2-1995
183	Me.Di.Ca. S.r.l. (6038)	Chiavari (Genova)	Sostanze e preparazioni	6549	21-12-1994
184	Senafarma S.p.a. (6751).	Lavagna (Genova)	Preparazioni	6300	25- 3-1994
185	Almanova medicinali Recco di Diena Giovanni (6745)	Recco (Genova)	Preparazioni	6545	4-12-1994
186	Chi-Far Grossetana S.r.l. (6800).	Grosseto	Preparazioni	5991	1- 6-1993
187	Me.Di.Ci. - Medicinali dietetici Civitavecchia S.p.a. (6587)	Grosseto	Preparazioni tabella VI	6432	14- 7-1994
188	Tre-Farm S.p.a. (3430)	Bussana di Sanremo (Imperia)	Preparazioni	6378	23- 6-1994
189	A.Di.Var S.p.a. (3013)	L'Aquila	Sostanze e preparazioni	6310	9- 4-1994
190	Farmomarsica S r.l. (6419)	Avezzano (L'Aquila)	Preparazioni	5887	1- 3-1993
191	Istituto Behring S.p.a. (6963). . .	Scoppito (L'Aquila)	Preparazioni per uso diagnostico contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	5980	12- 5-1993
192	Farmaceutica Leone S.r.l. (6129)	Sulmona (L'Aquila)	Sostanze e preparazioni	5931	25- 3-1993
193	Chi-Far Lucchese S.r.l. (6797) . .	La Spezia	Preparazioni	5961	23- 4-1993
194	Farmaligure S.r.l. (6888)	La Spezia	Preparazioni tabella VI	6402	23- 6-1994
195	Federfarma servizi La Spezia S.r.l. (6862)	La Spezia	Sostanze e preparazioni	6034	7- 7-1993
196	Facta S.r.l. (6751)	Arcola (La Spezia)	Preparazioni	6437	22- 7-1994
197	Farla - Soc. coop. a r.l. (6650) .	Latina	Preparazioni	6031	7- 7-1993
198	Farmaceutici Magliocco - Società distributrice medicinali S.r.l. (6072)	Formia (Latina)	Preparazioni	6587	14- 1-1995
199	Alfarma S.r.l. (6831)	Lecce	Sostanze e preparazioni	6501	9-11-1994
200	Coofarma Salento - Soc. coop. a r.l. (6704)	Lecce	Preparazioni	6499	11-11-1994
201	Società leccese prodotti medicinali S.p.a. (3413)	Lecce	Preparazioni	6419	19- 7-1994
202	L. Stefanelli di Mario Panico e C. S.n.c. (6802)	Galatina (Lecce)	Preparazioni	6331	29- 4-1994
203	Li.Farm. S.r.l. (6230)	Livorno	Preparazioni	6252	7- 3-1994
204	Metem farmaceutici S.r.l. (6136)	Livorno	Preparazioni	6258	12- 3-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
205	Società italiana commercio medicinali affini - S I C M A S p a (3395)	Livorno	Preparazioni tabella VI	6382	11- 6-1994
206	Chi-Far Lucchese S r l (6797)	Lucca	Preparazioni	5970	7- 5-1993
207	Fa Luc S r l (3152) . . .	Lucca	Sostanze e preparazioni	6050	17- 7-1993
208	Donzelli e Fornasari S p a (6796)	Viareggio (Lucca)	Sostanze e preparazioni	6352	27- 5-1994
209	A Di Var S p a (3013) .	Macerata	Sostanze e preparazioni	6317	1- 4-1994
210	So Farma Morra farmaceutici S p a (6043)	Pollenza (Macerata)	Preparazioni	6225	8- 9-1993
211	Farmomarche S r l (6870)	Recanati (Macerata)	Preparazioni	6183	7- 1-1994
212	Confarma S p a (3089)	Mantova	Sostanze e preparazioni	6405	1- 7-1994
213	Mantovani Amprica medicinali S p a (3019)	Mantova	Preparazioni	6005	17- 6-1993
214	Senafarma S p a (3132)	Marina di Carrara (Massa)	Preparazioni	6302	25- 3-1994
215	V I M - Vendita ingrosso medicinali S r l (6068)	Matera	Sostanze e preparazioni	6237	23- 2-1994
216	Farmaceutica S p a (6184)	Messina	Preparazioni	6255	25- 2-1994
217	Rotelli Buffo S p a. (6083) .	Messina	Preparazioni	6578	3- 1-1995
218	Giovanni Mollica e C S p a. (6806)	Messina	Preparazioni	6125	11-11-1993
219	Cesareo Farmacosm S r l (6100)	Contesse (Messina)	Preparazioni	6021	11- 7-1993
220	S.I C E A - Società iniziative chimiche ed affini S.p a. (6784)	Pistumina (Messina)	Preparazioni	6458	11- 9-1994
221	Enrico Mollica medicinali S p a (6173)	Spadafora (Messina)	Preparazioni	6380	11- 6-1994
222	Gecofarm S r l (6824)	S. Agata di Militello (Messina)	Sostanze e preparazioni	6147	9-12-1993
223	Acfa-Pharma S p a (6646)	Milano	Preparazioni	6127	21-12-1993
224	Asta medica S p a (0271).	Milano	Preparazioni	6328	11- 9-1993
225	Azienda farmacie comunali (3023)	Milano	Preparazioni	5963	23- 4-1993
226	Bracco S p a (3039)	Milano	Sostanze e preparazioni	6271	8- 3-1994
227	C F.M Co - Farmaceutica milanese S p a (6338)	Milano	Sostanze tabelle III IV e VI	6264	21- 3-1994
228	Fardema S r l (6331)	Milano	Preparazioni	6598	19- 1-1995
229	Knoll farmaceutici S p a. (3232) .	Milano	Preparazioni	6038	9- 7-1993
230	La Commerciale farmaceutica S r l (6729)	Milano	Preparazioni tabella V	6043	30- 7-1993
231	Medilalex S r l (6790)	Milano	Sostanze e preparazioni	5950	11- 4-1993
232	Roche S p a (3353)	Milano	Preparazioni tabella VI	6617	15- 2-1995
233	Sanofi diagnostics Pasteur S r l (6842)	Milano	Kit diagnostici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	6596	14- 1-1995
234	Sanofi Winthrop S p a (3129)	Milano	Preparazioni tabella VI	6176	30-12-1993
235	Sanitas S r l (6866) .	Milano	Preparazioni	6131	18-11-1993
236	Spem S p a (6337)	Milano	Preparazioni	6012	22- 6-1993
237	Ro Ma Sid S p a (6620)	Buccinasco (Milano)	Preparazioni	6155	1- 1-1994
238	Upjohn S p a (6719)	Caponago (Milano)	Preparazioni tabella VI	6354	22- 5-1994
239	Comifar S p a (3068)	Cavenago Brianza (Milano)	Preparazioni tabella V	6032	7- 7-1993
240	Bayer diagnostici S p a (6688)	Cavenago Brianza (Milano)	Preparazioni per uso diagnostico contenenti barbitale e fenobarbitale	6538	29-11-1994
241	Far-Co - Farmaceutici comensi S r l (6130)	Concorezzo (Milano)	Preparazioni tabella VI	6453	8- 9-1994
242	Byk Gulden Italia S p a (0211)	Cormano (Milano)	Kit diagnostici contenenti stupefacenti e sostanze psicotrope	6537	29-11-1994
243	Alchymars S r l (6433)	Ceriano Laghetto (Milano)	Sostanze e preparazioni	5986	21- 5-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
244	Bayer S.p.a. (3065)	Garbagnate Milanese (Milano)	Sostanze e preparazioni	6199	13- 1-1994
245	Laboratori Mag S.p.a. (5064)	Garbagnate Milanese (Milano)	Sostanze tabelle IV e VI	6124	16-11-1993
246	M.C.A. - Medical and Chemical Agency S.r.l. (6823)	Liscate (Milano)	Sostanze tabella VI	6541	29-11-1994
247	Ro.Ma.Sid S.p.a. (6859)	Mazzo di Rho (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6154	1- 1-1994
248	Boehringer Mannheim Italia S.p.a. (6741)	Monza (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6194	26- 1-1994
249	Ravizza farmaceutici S.p.a. (1669)	Muggiò (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6053	28- 7-1993
250	Comifar S.p.a. (6861)	Novate Milanese (Milano)	Sostanze e preparazioni	6045	12- 7-1993
251	ICN Biomedicals S.p.a. (6713)	Opera (Milano)	Preparazioni ad uso diagnostico contenenti barbiturici	5958	22- 4-1993
252	Medisca S.r.l. (6750)	Pero (Milano)	Preparazioni	6516	15-11-1994
253	Faustfarm Italia S.p.a. (6693)	Peschiera Borromeo (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	5919	24- 3-1993
254	Cilag S.p.a. (5049)	Pioltello (Milano)	Preparazioni tabella V	6185	14- 2-1994
255	Farmanord S.r.l. (6703)	Pioltello (Milano)	Preparazioni	6105	26-10-1993
256	Ingrosso farmaceutici (6494)	Pozzuolo Martesana (Milano)	Preparazioni	6022	8- 7-1993
257	Catena farmaceutica Adda - C.F.A. (6714)	Pozzo d'Adda (Milano)	Preparazioni tabelle III, IV e V	5985	24- 5-1991
258	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048)	Rodano (Milano)	Sostanze e preparazioni	6193	29- 1-1994
259	Altefarma S.r.l. (6711)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni	6341	17- 5-1994
260	Dipharma di C. Cavallazzi & C. S.r.l. (6316)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni	6236	24- 2-1994
261	Farmanova S.r.l. (6877)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6298	22- 3-1994
262	Italfarco S.r.l. (6657)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6063	25- 9-1993
263	P.L. Pescetto S.r.l. (6145)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni tabella VI	6451	8- 9-1994
264	Silvano Chiapparoli e C. S.r.l. (6838)	S. Giuliano Milanese (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	6062	6- 9-1993
265	M.C.A. - Medical and Chemical Agency S.r.l. (6823)	S. Vittore Olona (Milano)	Sostanze tabella VI	6541	23-10-1994
266	Istituto delle vitamine S.p.a. (4048)	Segrate (Milano)	Sostanze tabella VI	6486	23-10-1994
267	Kosma S.p.a. (6748)	Segrate (Milano)	Preparazioni	5977	19- 5-1993
268	M.S. Chemicals S.r.l. (6341)	Segrate (Milano)	Sostanze tabella VI	6470	10-10-1994
269	Pieffe Nord S.r.l. (6860)	Segrate (Milano)	Preparazioni tabelle IV e V	5937	2- 4-1993
270	Profarco S.p.a. (6153)	Segrate (Milano)	Preparazioni	6221	20- 2-1994
271	Carlo Sessa S.p.a. (6339)	Sesto S. Giovanni (Milano)	Sostanze tabelle III e IV	6254	9- 3-1994
272	Consigliere S.r.l. (6339)	Settimo Milanese (Milano)	Preparazioni	6322	16- 4-1994
273	Sorel S.p.a. (6056)	Settimo Milanese (Milano)	Preparazioni	6314	31- 3-1994
274	Botre S.r.l. (6882)	Trezzano Rosa (Milano)	Preparazioni per uso analitico a base di barbitale e barbitale sodico	6400	23- 6-1994
275	Di-Maf S.p.a. (6742)	Vignate (Milano)	Preparazioni	6564	29-12-1994
276	Antica farmaceutica modenese S.p.a. (3137)	Modena	Preparazioni	6622	22- 2-1995
277	Co.Di.Farma - Cooperativa distribuzione farmaci - Soc. coop. a r.l. (6004)	Modena	Sostanze e preparazioni	6187	21- 1-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
278	Farmi - Farmaceutica mirandolese S.r.l. (6282)	Mirandola (Modena)	Preparazioni	5944	22- 4-1993
279	Alleanza farmaceutica distribuzione S.p.a. (6588)	Napoli	Preparazioni	6128	21-11-1993
280	As.Fa.Na. S.r l. (6712)	Napoli	Preparazioni	6559	15-12-1994
281	Cofarm medicinali S.n.c. (6783) .	Napoli	Preparazioni tabelle IV e V	5962	23- 4-1993
282	Diemmeci S.r.l. (6392).	Napoli	Preparazioni	6267	23- 3-1994
283	Farmacampania - Soc. coop. a r.l. (6894)	Napoli	Preparazioni	6539	29-11-1994
284	Fratelli Cicciotti S.n.c. (3064) . .	Napoli	Preparazioni	6168	31-12-1993
285	Fusco di Enrico e Vincenzo - Grossista specialità medicinali S.a.s. (6595)	Napoli	Preparazioni	6349	27- 4-1994
286	Guacci S.p.a. (6056).	Napoli	Preparazioni	6583	13- 1-1995
287	Dr. Laforgia Felice (6047)	Napoli	Preparazioni	6262	16- 3-1994
288	Mormas medicinali S.p.a. (6735).	Napoli	Preparazioni	6110	15-10-1993
289	Tiosana farmaceutici S.r.l. (6743)	Napoli	Preparazioni	6230	24- 2-1994
290	Carrano S.n.c. di Ivan Carrano e C. (6202)	Casandrino (Napoli)	Preparazioni	6013	26- 6-1993
291	Farmaceutici D'Esposito S.r.l. (6886)	Casandrino (Napoli)	Preparazioni	6399	17- 6-1994
292	Farvima medicinali S.p.a. (6787)	Casandrino (Napoli)	Preparazioni	6345	15- 5-1994
293	Fardea S.p.a. (6622).	Casalnuovo di Napoli (Napoli)	Preparazioni	6406	4- 7-1994
294	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Casavatore (Napoli)	Sostanze e preparazioni	6306	9- 4-1994
295	Defarm S.r.l. (6086)	Casoria (Napoli)	Preparazioni tabella V	5956	21- 4-1993
296	Fastfarm Italia S.r.l. (6054). . . .	Casoria (Napoli)	Preparazioni	6427	30- 7-1994
297	Ro.Ma.Sid S.r.l. (6602)	Casoria (Napoli)	Preparazioni	6156	1- 1-1994
298	Dott. Carlo Natella S.r.l. (6156).	Castello di Cisterna (Napoli)	Preparazioni	6015	30- 6-1993
299	Paolo Tarantino e C. S.n.c. (6390)	Frattamaggiore (Napoli)	Preparazioni	6521	16-11-1994
300	La Farmaceutica meridionale S.p.a. (6603)	Madonna dell'Arco S. Anastasia (Napoli)	Preparazioni	6565	28-12-1994
301	Formed S.r.l. (6712).	Melito (Napoli)	Preparazioni	6385	15- 6-1994
302	Distribuzione medicinali centro sud di Foroni e Tonacci S.r.l. (6825)	Mugnano di Napoli (Napoli)	Preparazioni	6342	15- 5-1994
303	Farmaceutici Aristide Tonacci S.r.l. (6204)	Mugnano di Napoli (Napoli)	Preparazioni	6284	29- 3-1994
304	Ricci distribuzione di Paolo Ricci e C. S.n.c. (6828)	Mugnano di Napoli (Napoli)	Preparazioni	6410	10- 7-1994
305	Ce.Di.Far. S.r.l. (6595)	Nola (Napoli)	Preparazioni	6117	4-11-1993
306	Pasquale Brita (6869)	Pozzuoli (Napoli)	Specialità midicinale «Oblioser»	6120	3-11-1993
307	Farmaceutici Di Puglia S.n.c. di A. Puglia & C. (6865)	S. Giorgio a Cremano (Napoli)	Preparazioni	6115	27-10-1993
308	Farmaceutica Sammarco di Sammarco Salvatore e Figli S.a.s. (6812)	Torre Annunziata (Napoli)	Preparazioni	6266	25- 3-1994
309	La Chimica S.r.l. (3235)	Novara	Preparazioni	6626	11- 3-1995
310	Unione farmaceutica novarese Soc. coop. a r.l. (3436)	Novara	Preparazioni	6551	13-12-1994
311	Sardafarma S.r.l. (6393).	Nuoro	Preparazioni	5898	1- 3-1993
312	Difarma S.r.l. (6753).	Oristano	Sostanze e preparazioni	6327	1- 4-1994
313	S.I.M.A. - Società ingrosso medicinali e affini S.p.a. (6558)	Oristano	Preparazioni	6091	10-10-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
314	Farmaceutici Berca S.a.s. di Giovanni Bernardon e C. (6515)	Padova	Preparazioni	6293	25- 3-1994
315	Farmaceutici Jelmoni del dott. Nello Jelmoni & C. S.a.s. (6884)	Padova	Preparazioni tabella VI	6372	29- 5-1994
316	Farmaceutici Zanoni di Luciano Zanoni e C. S.a.s. (6169)	Padova	Preparazioni tabelle IV e V	6251	3- 3-1994
317	Farmitalia C. Erba S.r.l. (3048) .	Padova	Preparazioni	6192	29- 1-1994
318	P. Felletti Spadazzi S.p.a. (3337)	Padova	Preparazioni	6554	20-12-1994
319	Labofarm di Lazzarato Pierlui e C. S.a.s. (6632)	Padova	Preparazioni	6279	10- 3-1994
320	Silvano Monico S.r.l. (6626) . . .	Padova	Preparazioni	6580	19- 2-1995
321	Tanel Bruno (6513)	Albignasego (Padova)	Preparazioni	6346	1- 6-1994
322	Dr. Mario Jacopetti S.a.s. di Renato e Roberto Jacopetti e C. (6594)	Camin (Padova)	Preparazioni	6163	30-12-1993
323	Therapeutica del dr. Ulderico Cravera (6162).	Limena (Padova)	Preparazioni	6261	13- 3-1994
324	Dipromed S.r.l. (6785).	Ponte S. Nicolò (Padova)	Preparazioni tabelle IV e V	6462	27- 9-1994
325	Dr. Giovanni Moschini e C. farmaceutici S.a.s. (6128)	Ponte S. Nicolò (Padova)	Preparazioni	6268	21- 3-1994
326	Negri e Martini S.p.a. (6768) . .	Saonara (Padova)	Sostanze e preparazioni	6504	21-11-1994
327	Milani Leonardo S.r.l. (6333) . .	Selvazzano Dentro (Padova)	Preparazioni	6563	31-12-1994
328	Attilio Bosco e Figlio S.a.s. (6525)	Palermo	Preparazioni	6542/A	3-12-1994
329	G. Calì e Figli S.p.a. (6438) . . .	Palermo	Preparazioni	6627	6- 3-1995
330	Cocilovo Giuseppe e Figli S.n.c. (6275)	Palermo	Preparazioni	6508	20-11-1994
331	Gecofarm S.r.l. (6639).	Palermo	Preparazioni	6381	11- 6-1994
332	Garufi Guido e Figli S.a.s. (6071)	Palermo	Preparazioni	6121	13-11-1993
333	Lemarfarma S.p.a. (6179).	Palermo	Preparazioni	6488	26-10-1994
334	Orlando farmaceutici di Orlando Francesco Paolo e Figlio S.n.c. (6140)	Palermo	Preparazioni	6123	13-11-1993
335	Re Gigante S.p.a. (6175)	Palermo	Preparazioni	6611	17- 2-1995
336	Re Roberto (6176).	Palermo	Preparazioni	6425	7- 8-1994
337	Riccobono S.p.a. (3359).	Palermo	Preparazioni	5920	24- 3-1993
338	S.A F. di Carani Domenico (6524)	Palermo	Preparazioni	6305	9- 4-1994
339	Gecofarm S.r.l. (6824).	Bagheria (Palermo)	Sostanze e preparazioni	6479	18-10-1994
340	C.D.F. - Centro distribuzione del farmaco (6016)	Parma	Sostanze e preparazioni	6535	29-11-1994
341	Co.Far.Pa. - Cooperativa farmacisti Parma S.r.l. (6696)	Priorato di Fontanellato (Parma)	Sostanze e preparazioni	6601	4- 2-1995
342	Far.Co.Pa. - Farmaceutica cooperativa Pavese - Soc. coop. a r.l. (3120)	Pavia	Sostanze e preparazioni	6440	22- 7-1994
343	S.I.M.A. S.r.l. (6835)	Pavia	Sostanze tabelle IV e VI	5945	25- 4-1993
344	Laboratorio farmaceutico S.I.T. - Specialità igienico terapeutiche S.r.l. (3282)	Mede (Pavia)	Preparazioni tabella V	6362	3- 6-1994
345	Teofarma S.r.l. (5441).	Valle Salimbene (Pavia)	Preparazioni tabella V	6384	11- 6-1994
346	Farmaceutica cooperativa pavese - Far.Co.Pa. - Soc. coop. a r.l. (3120)	Vigevano (Pavia)	Preparazioni tabella VI	6454	8- 9-1994
347	Farmaceutica cooperativa pavese - Far.Co.Pa. - Soc. coop. a r.l. (3120)	Voghera (Pavia)	Preparazioni tabella VI	6455	8- 9-1994
348	C.I.M. Perugia Commercio ingrosso medicinali S.p.a. (3062)	Perugia	Preparazioni	6157	31-12-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
349	Ferruzzi medicinali S r l (3167) .	Perugia	Preparazioni	6100	6-10-1993
350	La farmaceutica aretina S r l (6351)	Perugia	Preparazioni	6095	7-10-1993
351	Umbrafarm Soc coop a r.l (6643)	Perugia	Preparazioni	6366	14- 6-1994
352	V I M G Ottaviani S r l (6281)	Città di Castello (Perugia)	Sostanze e preparazioni	6368	18- 6-1994
353	Croce Azzurra S r l (6414)	Pesaro	Preparazioni	6518	15-11-1994
354	A Di Var S p a (3013)	Pescara	Sostanze e preparazioni	6307	9- 4-1994
355	Far.Co Pa Farmaceutica cooperativa pavese a r l (3120)	Piacenza	Sostanze e preparazioni	6441	22- 7-1994
356	Chi-Far Chimico farmaceutica aretina Soc a r l. (6350)	Mondopoli Valdarno (Pisa)	Preparazioni	6490	24-10-1994
357	Co Fa Pi Compagnia farmacisti pisani S r l (6509)	Pisa	Preparazioni	6340	26- 4-1994
358	Immuno S p a (6786)	Pisa	Preparazioni ad uso-diagnostico a base di barbitale e suoi sali	6296	20 3-1994
359	Istituto Gentili S p a	Pisa	Preparazioni tabella VI	6560	15 12-1994
360	Società italiana commercio medicinali affini S I C M A S p a (3395)	Pisa	Preparazioni	6363	3 6-1994
361	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Pisa	Preparazioni	6558	13-12-1994
362	Sena Farma S p a (6588)	Ghezzano (Pisa)	Preparazioni tabella VI	6430	14- 7-1994
363	Chi-Far Cecinese - Chimico farmaceutica cecinese (6747)	Montescudaio (Pisa)	Preparazioni	6607	13- 2-1995
364	Farmacisti associati S p a (3152)	Pistoia	Preparazioni	6217	16- 2-1994
365	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S p a (3438)	Pordenone	Sostanze e preparazioni	6449	9- 9-1994
366	Copharm S p a (6728)	Pordenone	Preparazioni	5994	29- 5-1993
367	Neo Farma L S p a (6789)	Potenza	Preparazioni	6500	11-11-1994
368	Alleanza farmaceutica distribuzione S p a. (6588)	Lagonegro (Potenza)	Preparazioni tabella VI	6395	11-11-1994
369	Co Farm S.r l (6858)	Ragusa	Sostanze e preparazioni	6132	18-11-1993
370	Nuova Safarm S r l (6022)	Comiso (Ragusa)	Preparazioni tabella VI	6443	27- 7-1994
371	D M Barone S p a (6437)	Modica (Ragusa)	Sostanze e preparazioni	6469	4-10-1994
372	Azienda municipalizzata farmacie comunali (6726)	Ravenna	Preparazioni	5928	8- 4-1993
373	Co Di Farma Cooperativa distribuzione farmaci Soc coop a r l (6004)	Ravenna	Sostanze e preparazioni	6509	28-11-1994
374	Croce Azzurra S r l (6414)	Ravenna	Preparazioni	6520	15-11-1994
375	La Depositaria S p a	Faenza (Ravenna)	Preparazioni	6593	23- 1-1995
376	Cuzzocrea S r l (6184)	Reggio Calabria	Preparazioni tabelle IV e V	6514	18-11-1994
377	Farmaceutici fratelli Pulitano Arcudi di Eusebio e Giovanni Pulitano S n c (6737)	Reggio Calabria	Preparazioni tabelle IV e V	6350	29- 4-1994
378	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Reggio Calabria	Preparazioni	6008	17- 6-1993
379	Unifarc S p a (6883)	Reggio Calabria	Preparazioni	6439	22- 7-1994
380	Farmacie comunali riunite azienda municipale (3151)	Reggio-Emilia	Sostanze e preparazioni	6475	9-10-1994
381	Re Med Reggiana medicinali S r l (3357)	Reggio-Emilia	Preparazioni	6478	15-10-1994
382	Farmaceutica Morelli S r l (6058)	Vazia (Rieti)	Sostanze e preparazioni	6420	12- 7-1994
383	A Di Var S p a (3013) .	Roma, via Pacinotti	Sostanze e preparazioni	6309	9- 4-1994
384	A Di Var S p a. (3013) . . .	Roma, via Morozzo della Rocca	Sostanze e preparazioni	6313	9- 4-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
385	Agrar Società industriale e commerciale S.r.l. (6442)	Roma	Sostanze e preparazioni	6407	23- 6-1994
386	Associazione romana cooperativa acquisto farmaceutica A.R.C.A farmaceutica Soc. coop. a r.l. (6412)	Roma	Sostanze e preparazioni	6256	29- 3-1994
387	Bio Max S.r.l. (6810)	Roma	Preparazioni	6281	10- 3-1994
388	Caf-Latium Soc. coop. a r.l. (6444)	Roma	Preparazioni	6297	20- 3-1994
389	Cyanamid Italia. S.p.a. (5435) . .	Roma	Preparazioni tabella VI	6476	11-10-1994
390	Cofaro Soc. coop. a r.l. (6410) .	Roma	Preparazioni	6081	15- 9-1993
391	Croce rossa italiana (6562)	Roma	Preparazioni	6418	19- 7-1994
392	D.G.M. S.r.l. (6868)	Roma	Preparazioni	6207	22- 1-1994
393	Farmaceutici Paolini S.p.a. (3281)	Roma	Preparazioni	5992	1- 6-1993
394	Galenitalia S.p.a. (6077).	Roma	Preparazioni	6542	29-11-1994
395	Grisonfarma S.r.l. (6711)	Roma	Preparazioni	6474	23-10-1994
396	Industria farmaceutica Serono S.p.a. (6867)	Roma	Preparazioni	6082	16- 9-1993
397	La Commerciale farmaceutica S.p.a. (6032)	Roma	Preparazioni	6383	14- 6-1994
398	Alberto e Fabrizio Mancuso S.n.c. (6025)	Roma	Preparazioni	6353	29- 5-1994
399	Dott. Cesare Mancuso S.r.l. (6706)	Roma	Preparazioni	6215	17- 2-1994
400	Me.Di.Ci. - Medicinali dietetici Civitavecchia S.p.a. (6587)	Roma	Preparazioni tabella VI	6431	14- 7-1994
401	Mirapharma S.r.l. (6638)	Roma	Preparazioni	6489	19-10-1994
402	Dott. Mirazita Giuseppe (6026 a)	Roma	Preparazioni	6242	28- 2-1994
403	Mirazita Massimi (6026 b)	Roma	Preparazioni	6241	1- 3-1994
404	Parapharm italiana S.r.l. (6734) .	Roma	Preparazioni tabelle IV e V	6092	29- 9-1993
405	Pharmagic S.r.l. (6665)	Roma	Preparazioni	6502	9-11-1994
406	Samil S.p.a. (6832).	Roma	Preparazioni tabella V	6523	5-12-1994
407	Senafarma S.p.a. (6588)	Roma	Preparazioni	6299	25- 3-1994
408	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Roma Tiburtina	Preparazioni	6616	15- 2-1995
409	S.F.R. - Società farmaceutica romana S.p.a. (6274)	Roma	Preparazioni	5968	7- 5-1993
410	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Roma	Preparazioni	6278	9- 3-1994
411	Defarm S.r.l. (6086)	Capena (Roma)	Preparazioni	6506	29-11-1994
412	Ro.Ma.Sid.S.p.a. (6691).	Capena (Roma)	Preparazioni tabelle IV e V	6568	27-12-1994
413	Cooperativa Farmauno Soc. coop. a r.l. (6731)	Castelnuovo di Porto (Roma)	Preparazioni	6046	14- 7-1993
414	Castelfarma S.a.s. di G. Stefanini e C. (6690)	Ciampino (Roma)	Preparazioni	6604	28- 1-1995
415	Farmaceutici Donati di Domenico Donati e C. S.n.c. (6057)	Civitavecchia (Roma)	Preparazioni	6084	2-10-1993
416	Me.Di.Ci. - Medicinali dietetici Civitavecchia S.p.a. (6587)	Civitavecchia (Roma)	Preparazioni	5932	24- 3-1993
417	Pieffe depositi S.a.s. di Peruzzi Pietro Secondo (6095)	Formello (Roma)	Preparazioni	6239	26- 2-1994
418	Tredi S.r.l. (6447)	Genzano (Roma)	Preparazioni	6445	3- 9-1994
419	Demax S.r.l. (6811)	Guidonia (Roma)	Preparazioni	6051	22- 7-1993
420	Dietalfa S.r.l. (6730).	Monterotondo Scalo (Roma)	Preparazioni	5929	9- 4-1993
421	Depofarm Roma S.r.l. (6848) . .	Monterotondo Scalo (Roma)	Preparazioni tabelle IV e V	6375	29- 5-1994
422	Farmacentro Sorel (6875).	Monterotondo Scalo (Roma)	Preparazioni	6228	2- 2-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
423	Megrafarm Grana medicinali di Grana Giuseppe S.a.s. (6645)	Monterotondo Scalo (Roma)	Preparazioni	5973	7- 5-1993
424	Bio-Roma Centro distribuzione del farmaco S.r.l. (6672)	Sant'Angelo Romano (Roma)	Preparazioni	6206	22- 1-1994
425	Mantovani Amprica medicinali S.p.a. (3019)	Rovigo	Preparazioni	6004	17- 6-1993
426	P. Felletti Spadazzi S.p.a. (3337)	Rovigo	Preparazioni	6561	20-12-1994
427	Alsafarm S.p.a. - Alleanza salernitana farmaceutica (6716)	Salerno	Preparazioni	6608	15- 2-1995
428	Farmas S.p.a. (3156)	Salerno	Preparazioni	6629	10- 3-1995
429	Novafarm S.r.l. (6893).	Salerno	Preparazioni	6525	23-11-1994
430	Ruoppolo farmaceutici S.r.l. (6683)	Salerno	Preparazioni tabelle IV e V	6161	29-12-1993
431	Della Corte Luigi di Oscar Leo (6222)	Nocera Inferiore (Salerno)	Preparazioni	6350	20-12-1994
432	A.Di.Var. S.p.a. (3013)	Sassari	Sostanze e preparazioni	6308	9- 4-1994
433	Cima S.r.l. (3063)	Sassari	Preparazioni	6135	5-12-1993
434	Difarma S.r.l. (6753).	Sassari	Sostanze e preparazioni	6471	3-10-1994
435	Faeta S.r.l. (6809)	Savona	Sostanze e preparazioni	6619	1- 3-1995
436	Tre Farm S.p.a. (3430)	Savona	Preparazioni tabella VI	6371	29- 5-1994
437	Unifarma distribuzione S.r.l. (3434)	Savona	Preparazioni tabella VI	6572	29-12-1994
438	Migliorini e Sollazzi S.n.c. di Sollazzi A. e C. (6407)	Siena	Preparazioni	6249	10- 3-1994
439	Senafarma S.p.a. (6024).	Moteriggioni (Siena)	Sostanze e preparazioni	6301	25- 3-1994
440	Unione farmaceutica orientale S.p.a. (6814)	Siracusa	Preparazioni tabelle III, IV e V	6401	26- 9-1994
441	Alceste Faggi di Alceste e Dario Faggi S.n.c. (6826)	Sondrio	Preparazioni tabelle IV e V	6552	12-12-1994
442	Farmaceutica valtellinese S.r.l. (3142)	Sondrio	Sostanze e preparazioni	6086	3-10-1993
443	Cooperativa tarantina farmacisti titolari Soc. coop. a r.l. (6532)	Taranto	Preparazioni	6530	6-12-1994
444	Ragusa Remo farmaceutici S.r.l. (6579)	Taranto	Preparazioni	6066	24- 9-1993
445	Itriafarma Cooperativa farmacisti titolari della Valle d'Itria Soc. coop. a r.l. (6670)	Martina Franca (Taranto)	Sostanze e preparazioni	5948	19- 4-1993
446	Izzo farmaceutici S.r.l. (6779) . .	Martina Franca (Taranto)	Sostanze e preparazioni	6205	22- 1-1994
447	Unione farmacisti Soc. coop. a r.l. (6679)	Teramo	Sostanze e preparazioni	6386	16- 6-1994
448	C.I.M. Perugia commercio ingrosso medicinali S.p.a. (3062)	Terni	Preparazioni tabelle V e VI	6620	23- 2-1995
449	Ferruzzi medicinali S.r.l. (3167) .	Terni	Preparazioni	6085	6-10-1993
450	Farprosano distribuzione S.p.a. (6217)	Orvieto (Terni)	Preparazioni	6412	10- 7-1994
451	Farmaceutici Sigliano S.r.l. (6749)	Torino	Preparazioni	6343	14- 5-1994
452	Far. Mec S.r.l. (6309).	Torino	Preparazioni	6319	10- 4-1994
453	D. Gay e C. S.p.a (3182)	Torino	Preparazioni	6329	12- 4-1994
454	Giovine farmaceutici S.r.l. (6553)	Torino	Preparazioni	6244	18- 2-1994
455	L'Igienica di A. Piccardo e C. S.a.s. (6276)	Torino	Preparazioni	6104	29-10-1993
456	Neo Farma di Boggia e C. S.n.c. (6401)	Torino	Preparazioni	6074	10- 9-1993

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
457	P.L Pescetto S r.l. (6145) . . .	Torino	Preparazioni tabella VI	6452	8- 9-1994
458	Remedia di Robiola e C. S n c. (6416)	Torino	Preparazioni	6231	23- 2-1994
459	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Torino	Preparazioni	6144	18-12-1993
460	Unifarma distribuzione S r.l (3434)	Torino	Preparazioni tabella VI	6573	29-12-1994
461	Unifarma distribuzione S.r.l. (3434)	Ivrea (Torino)	Preparazioni tabella VI	6574	29-12-1994
462	U.C.M. - Unione chimica Medicamenti S.p.a. (5468)	Grugliasco (Torino)	Preparazioni tabella VI	6597	19- 1-1995
463	Co Fa.P. (3018).	Moncalieri (Torino)	Sostanze e preparazioni	6605	12- 2-1995
464	Nastri S.r.l (6891)	Moncalieri (Torino)	Preparazioni tabella VI	6435	14- 1-1994
465	Unione farmaceutica novarese soc coop. a r.l. (3436)	Settimo Torinese (Torino)	Preparazioni tabella VI	6482	18-10-1994
466	Fagit S.p a (6822)	Venaria (Torino)	Preparazioni tabella V	6263	21- 3-1994
467	P.D B. - Zan Piccardo Curioni prodotti farmaceutici da banco S.r l. (6773)	Venaria (Torino)	Preparazioni	6631	26- 2-1995
468	Spefar.farmaceutici di Zan Giorgio e C. S.n c. (3418)	Venaria (Torino)	Preparazioni	6632	26- 2-1995
469	Pietro Salvo di Elio Marini (6628)	Trapani	Preparazioni	6461	28- 9-1994
470	Rag. Antonio Volpetti di Volpetti Delfa e Russo Leonardo S n.c (6550)	Trapani	Preparazioni	6220	18- 2-1994
471	Nuova Safarm S p a (6775) . .	Castelvetrano (Trapani)	Sostanze e preparazioni	5997	16- 6-1993
472	Marsalfarma S r l (6611)	Marsala (Trapani)	Preparazioni	6233	10- 2-1994
473	Azienda farmaceutica municipalizzata di Trento (3023)	Trento	Preparazioni	6338	27- 4-1994
474	Unifarm S p a (6019) . . .	Ravina di Trento (Trento)	Sostanze e preparazioni	6548	21 12 1994
475	Società adriatica medicinali S.p.a. (3405)	Treviso	Sostanze e preparazioni	6068	9- 9-1993
476	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p a. (3438)	Treviso	Sostanze e preparazioni	6448	9- 9-1994
477	Negri e Martini S p a (3323) .	Gorgo al Monticano (Treviso)	Sostanze e preparazioni	6496	2-11-1994
478	Farmaci S.r l (6396)	Trieste	Preparazioni	6374	3- 6-1994
479	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S.p.a. (3438)	Trieste	Sostanze e preparazioni	6447	9- 9-1994
480	Copharm S.p a. (6728)	Muggia (Trieste)	Preparazioni e codeina fosfato	6411	11- 7-1994
481	Farmaceutici Rinaldi di Rinaldi Lucio (3360)	Udine	Preparazioni	6625	10- 3-1995
482	Unione farmacisti del Friuli e della Venezia Giulia S p.a. (3438) . .	Udine	Sostanze e preparazioni	6450	9- 9-1994
483	Unione farmaceutica novarese Soc. Coop. a r.l. (3436)	Varese	Preparazioni tabella VI	6483	18-10-1994
484	CONFAB - Consorzio Farmaceutico Bustese (6018)	Busto Arsizio (Varese)	Preparazioni	6134	21-11-1993
485	Unione farmaceutica novarese Soc. coop. a r.l. (3436).	Busto Arsizio (Varese)	Preparazioni tabella VI	6526	29-11-1994
486	La Farmaceutica S.p.a. (3138) . .	Castronno (Varese)	Preparazioni	6330	17- 4-1994
487	Gallofarma Medicinali di Sergio Crespi e C. S.a.s. (6021)	Gallarate (Varese)	Preparazioni tabelle IV e V	6167	31-12-1993
488	Ciba-Geigy S.p.a. (3060)	Origgio (Varese)	Preparazioni	6287	25- 3-1994

Numero d'ordine	IMPRESA	Sede del deposito	Sostanze e preparazioni di cui è autorizzato il commercio all'ingrosso	Estremi dell'autorizzazione	
				Numero	Scadenza
489	Società Adriatica Medicinali S.p.a. (3405)	Campalto (Venezia)	Preparazioni	6067	9- 9-1993
490	Unione farmaceutica novarese Soc. coop. a r.l. (3436)	Vercelli	Preparazioni tabella VI	6481	18-10-1994
491	Unifarma distribuzione S.r.l. (3434)	Biella (Vercelli)	Preparazioni	6575	29-12-1994
492	Unione farmaceutica novarese Soc. coop. a r.l. (3436)	Biella (Vercelli)	Preparazioni tabella VI	6480	18-10-1994
493	Comifar 2 S.p.a. (3163).	Verona	Preparazioni	6025	4- 7-1993
494	Negri e Martini S.p.a. (3323) . .	Verona	Sostanze e preparazioni	6505	21-11-1994
495	Ufficio sanitario compartimentale Ferrovie dello Stato (3390)	Verona	Preparazioni	6227	2- 2-1994
496	Bergamaschi Pharma S.r.l. (3028)	Parona di Valpolicella (Verona)	Sostanze e preparazioni	6158	19-12-1993
497	Mantovani Amprica medicinali S.p.a. (6548)	Settimo di Pescantina (Verona)	Preparazioni	6006	17- 6-1993
498	Zambon Group S.p.a. (3454). . .	Vicenza	Preparazioni	6101	2-10-1993
499	Comifar 2 S.p.a. (3059).	Altavilla Vicentina (Vicenza)	Sostanze e preparazioni	6027	4- 7-1993
500	Nuova vicentina medicinali S.r.l. (3307)	Bolzano Vicentino (Vicenza)	Preparazioni	6606	11- 2-1995
501	Mario Cremona S.p.a. (3085) . .	Romano d'Ezzelino (Vicenza)	Preparazioni	6416	15- 7-1994
502	Castellini e Bazzani S.r.l. (3049).	Viterbo	Preparazioni	5965	26- 4-1993
503	Farmaceutica Viterbese Far.Vit. di Franco Montalboldi e C. S.a.s. (3143)	Viterbo	Preparazioni	6099	15-10-1993
504	CHI-FAR Aretina S.r.l. (6350). .	Viterbo	Preparazioni	5972	1- 5-1993

93A1743

Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto ministeriale 27 giugno 1992 inerente alla rideterminazione delle piante organiche dell'Istituto superiore di sanità.

Si dà notizia che, con decreto interministeriale del 27 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1993, registro n. 3 Sanità, foglio n. 394, si è provveduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto superiore di sanità ai sensi dell art. 13, quarto comma, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

Il testo integrale del decreto interministeriale è stato pubblicato nel supplemento straordinario al n. 3, anno XXXVI, marzo 1993, del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità diramato in data 11 marzo 1993.

93A1772

Annullamento del decreto ministeriale 3 marzo 1993 di revoca della registrazione del presidio sanitario denominato Rasen Floranid dell'impresa Basf Italia, in Milano.

In esecuzione della decisione pronunciata dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, di accoglimento, con compensazione fra le parti delle spese di lite, del ricorso in appello 1378/92 proposto dall'impresa Basf Italia S.p.a., elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell'avv. Ugo Ferrari alla via P.A. Micheli n. 78, è stato annullato il decreto ministeriale 3 luglio 1987, di revoca della registrazione n. 6751, del presidio sanitario denominato Rasen Floranid, e la cui esecuzione è stata sospesa con decreto ministeriale 9 marzo 1988.

93A1773

MINISTERO DEL TESORO

N. 49

Media dei titoli del 12 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,300
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	104,750
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	95,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,200
» » » 21- 4-1987/94	93,250
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	99,925
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,250
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,225
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,125
» » » 12,50% 20-11-1989/95	101,075
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,950
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,075
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,975
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,100
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,200
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,450
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,625
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,050
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100,100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,100
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103,000
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	100,925
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,750
» » » Ind 1- 4-1988/93	100,100
» » » » 1- 5-1988/93	100,175
» » » » 1- 6-1988/93	101
» » » » 18- 6-1986/93	100 —
» » » » 1- 7-1988/93	101,975
» » » » 17- 7-1986/93	100,100
» » » » 1- 8-1988/93	101,025
» » » » 19- 8-1986/93	100,325
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,625
» » » » 18- 9-1986/93	100,675
» » » » 1-10-1988/93	100,450
» » » » 20-10-1986/93	101,225
» » » » 1-11-1988/93	100,600
» » » » 18-11-1987/93	101,950
» » » » 19-12-1986/93	103,200
» » » » 1- 1-1989/94	100,875
» » » » 1- 2-1989/94	100,875
» » » » 1- 3-1989/94	100,975
» » » » 15- 3-1989/94	100,700
» » » » 1- 4-1989/94	100,300
» » » » 1- 9-1989/94	100,225
» » » » 1-10-1987/94	101,150
» » » » 1-11-1989/94	99,900
» » » » 1- 1-1990/95	100,125
» » » » 1- 2-1985/95	101,475
» » » » 1- 3-1985/95	99,875
» » » » 1- 3-1990/95	100,050
» » » » 1- 4-1985/95	98,350
» » » » 1- 5-1985/95	97,800
» » » » 1- 5-1990/95	99,800
» » » » 1- 6-1985/95	97,600
» » » » 1- 7-1985/95	97,975
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	98,075
» » » » 1- 9-1985/95	98,250
» » » » 1- 9-1990/95	99,925
» » » » 1-10-1985/95	99,050
» » » » 1-10-1990/95	99,800
» » » » 1-11-1985/95	99,650
» » » » 1-11-1990/95	99,725
» » » » 1-12-1985/95	100,375
» » » » 1-12-1990/95	100,050
» » » » 1- 1-1986/96	100 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	101,525
» » » » 1- 1-1991/96	99,950
» » » » 1- 2-1986/96	99,900
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	99,675
» » » » 1- 4-1986/96	97,750
» » » » 1- 5-1986/96	96,900
» » » » 1- 6-1986/96	96,850
» » » » 1- 7-1986/96	96,775

Certificati di credito del Tesoro	Ind.	1- 8-1986/96	97,050
» » »	»	1- 9-1986/96	97,125
» » »	»	1-10-1986/96	98 —
» » »	»	1-11-1986/96	99,300
» » »	»	1-12-1986/96	101,050
» » »	»	1- 1-1987/97	100,075
» » »	»	1- 2-1987/97	99,675
» » »	»	18- 2-1987/97	99,600
» » »	»	1- 3-1987/97	98,750
» » »	»	1- 4-1987/97	97,025
» » »	»	1- 5-1987/97	96,750
» » »	»	1- 6-1987/97	96,925
» » »	»	1- 7-1987/97	96,850
» »	»	1- 8-1987/97	96,875
» » »	»	1- 9-1987/97	98,275
» »	»	1- 3-1991/98	97,725
» » »	»	1- 4-1991/98	97,100
» » »	»	1- 5-1991/98	96,850
» » »	»	1- 6-1991/98	97,450
» » »	»	1- 7-1991/98	97,600
» » »	»	1- 8-1991/98	97,750
» » »	»	1- 9-1991/98	97,275
» » »	»	1-10-1991/98	96,750
» » »	»	1-11-1991/98	96,825
» » »	»	1-12-1991/98	97,125
» » »	»	1- 1-1992/99	97,350
» » »	»	1- 2-1992/99	97,100
» » »	»	1- 3-1992/99	97,050
» » »	»	1- 4-1992/99	96,500
» » »	»	1- 5-1992/99	96,550
» » »	»	1- 6-1992/99	97,050
» » »	»	1- 8-1992/99	97,025
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 7-1993	99,950
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	100 —
» » »	12,50%	1-10-1993	99,975
» » »	12,50%	1-11-1993	100,050
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,975
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,175

Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,400
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,300
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,050
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,175
» » »	12,00%	1-11-1991/96	98,925
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	98,800
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,350
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	99,950
» » »	12,50%	1-11-1990/97	99,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,025
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,125
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,150
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,025
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,700
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,200
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,875
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,950
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,825
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,925
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	98,550
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,825
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98 —
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,300
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,700
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98,050
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	98,850
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,400
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	100,550
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,500
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	98 —
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,025
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101 —
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,950
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	109,800
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,500
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102 —
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	106,975
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	104,950
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	104,900
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	104,950
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,500
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	106 —

93M12033

Il contabile del portafoglio dello Stato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, così elencati nella allegata tabella, che fa parte integrante del presente provvedimento, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 dicembre 1992 e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n 85, dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n 58, e dall'art. 31 del decreto-legge 1° marzo 1992, n 195

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello del 10 aprile 1992, n 12067

TABELLA *C*

COMPAGNIE PORTUALI	Dotaz organ lavor port	Eccedenze	Dotazione organ dipen	Eccedenze	Totali eccedenze	Cassa integrazione
Ancona	84	14	2	4	18	8
Anzio	—	12	—	-	12	8
Arbatax	18	30	1	1	31	29
Augusta	5	11	—	—	11	10
Baia	—	24	—	1	25	20
Bari	25	13	1	2	15	10
Brindisi	37	38	—	2	40	16
Cagliari	26	32	2	4	36	2
Castellammare di Stabia	18	9	1	2	11	2
Catania	48	41	2	1	42	18
Chioggia	104	76	4	9	85	50
Civitavecchia	102	174	7	6	180	115
Crotone	26	10	1	2	12	10
Gaeta	38	2	1	1	3	2
Gallipoli	—	20	—	—	20	20
Gela	4	39	—	1	40	32
Genova M V -Carboni	600	343	33	35	378	173
Imperia	10	36	—	1	37	35
La Spezia	90	21	3	4	25	8
Livorno	376	460	20	26	486	145
Manfredonia	65	42	3	3	45	28
Marina di Carrara	160	29	5	15	44	8
Marsala-Mazara del Vallo	6	13	—	—	13	12
Messina	—	7	—	2	9	2
Milazzo-Lipari	16	14	1	1	15	
Molfetta-Barletta-Trani	29	11	1	1	12	2
Monfalcone	120	51	4	3	54	9
Monopoli	5	5	—	1	6	4
Napoli	150	96	7	11	107	90
Olbia	12	97	3	3	100	10
Palermo-Termini Imerese	89	127	4	3	130	70
Pantelleria	—	2	-	2	4	—
Pescara	14	1	1	1	2	1
Piombino-Portoferraio	50	36	1		36	30
Porto Empedocle-Licata	15	44	2	3	47	44
Porto Nogaro	17	23	1	1	24	9
Portoscuso	22	2	1	2	4	2
Porto Torres	11	10	1	1	11	—
Pozzuoli	9	14	1	1	15	14
Ravenna	230	407	16	33	440	125
Reggio Calabria	14	2	1	2	4	2
Riposto		16		1	17	16
Salerno	170	169	5	5	174	134
Sant'Antioco	—23	10	1	2	12	8
Savona	160	89	6	13	102	18
Siracusa	28	31	1	1	32	31
Taranto	32	115	4	2	117	61
Torre Annunziata	—	9	-	3	12	5
Trapani	4	10		1	11	
Trieste	294	253	14	9	262	128
Venezia	170	178	9	58	236	60
Viareggio	12	9	1		9	4
Vibo Valentia M.		10		—	10	10
Lampedusa		9		1	10	6
Totali	3 528	3 346	172	287	3 633	1 656

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore di complessivi centodue tra lavoratori e dipendenti delle Compagnia ramo industriale e della Compagnia carenanti del porto di Genova; per il periodo dal 1° settembre 1992 al 31 dicembre 1992, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85, e dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla quello del 3 aprile 1992, n. 12050.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Baribbi, con sede in Assemini (Cagliari), unità in Brescia, Cagliari, Pontevico (Brescia) e Rovereto (Trento), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 luglio 1992 al 16 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, con sede in Pellezzano (Salerno) e unità in Pellezzano (Salerno), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 giugno 1991 al 3 dicembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12087/36 dell'11 aprile 1992.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è prorogata dal 4 dicembre 1991 al 3 giugno 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 12087/37 dell'11 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. Scatolificio Microbox, con sede in Casoria (Napoli) e unità in Casoria (Napoli), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 maggio 1991 all'8 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Maxnova, con sede in Castenedolo (Brescia) e unità in Castenedolo (Brescia), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 aprile 1992 al 6 aprile 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni jeans, con sede in S. Severino Marche (Macerata) e unità in S. Severino Marche (Macerata), è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 febbraio 1992 al 17 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dressco, in concordato preventivo dal 13 dicembre 1990, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimento in Ospedaletto (Trento), per il periodo dal 26 novembre 1990 al 25 novembre 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla s.a.s. B.M. di Bigucci G. e Fabbri A. & C. ora S.p.a. Calzaturificio B.M., con sede in Riccione (Forlì) e unità di Riccione (Forlì), per il periodo dal 25 agosto 1991 al 24 febbraio 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1991 con decorrenza 25 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Technofrigo Europa, con sede e stabilimento in Castelmaggiore (Bologna), per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1992 con ecorrenza 24 febbraio 1992.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 30 novembre 1992, n. 12499/17.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arbos, con sede e stabilimento in Piacenza, per il periodo dal 24 febbraio 1992 al 23 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1992 con decorrenza 24 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Il presente decreto sostituisce ed annulla quello datato 6 ottobre 1992, n. 12356/8.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sa.Pro - Sarda progettazioni industriali, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Volpi e Bottoli, con sede in Piadena (Cremona) e stabilimento in Piadena (Cremona), per il periodo dal 13 aprile 1992 al 12 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Costruzioni sarde, con sede in Porto Torres (Sassari), stabilimenti in Assemini (Cagliari) e Porto Torres (Sassari), per il periodo dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Irmac, con sede in Brescia e stabilimento in Brescia, per il periodo dal 10 giugno 1992 al 9 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Zenith industries, con sede in Brescia, stabilimenti in Alessandria, Sarezzo (Brescia), Nave (Brescia), Monticelli (Brescia) e Treviso, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.L.M. - Lavorazione lamiere meridionali, con sede in Napoli e stabilimento in Napoli, per il periodo dal 29 gennaio 1992 al 28 luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Giostra, con sede in Milano e stabilimento in Milano, per il periodo dal 2 aprile 1992 al 1° ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rayton fissore, con sede in Cherasco (Cuneo) e stabilimento in Cherasco (Cuneo), per il periodo dal 5 luglio 1992 al 4 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.B.L. Italia, con sede in Napoli e stabilimento in Balvano (Potenza), per il periodo dal 7 novembre 1992 al 6 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Co.In.D., con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 6 settembre 1992 al 5 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. La Nuova Finiplast di Viganò Giuseppe & C., con sede in Renate Brianza (Milano), stabilimenti in Monticello (Como) e Renate Brianza (Milano), per il periodo dal 6 luglio 1992 al 5 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Manifatture Montefeltro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Silca confezioni, con sede in Oliveto Citra (Salerno) e stabilimento in Oliveto Citra (Salerno), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sige armamento, con sede in Napoli e stabilimento in Teverola (Caserta), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lane Grawitz, con sede in Gaglianico (Vercelli) e stabilimento in Gaglianico (Vercelli), per il periodo dal 9 novembre 1992 all'8 maggio 1993.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 gennaio 1993, n. 12623.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Specialmeccanica, con sede in Leivi (Genova) e stabilimento in Leivi (Genova), per il periodo dal 14 luglio 1992 al 13 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Eurocar, con sede in S. Giorgio di Piano (Bologna) e stabilimento in S. Giorgio di Piano (Bologna), per il periodo dal 29 luglio 1992 al 28 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Der cuoio, con sede in Mugnano (Napoli) e stabilimento in Mugnano (Napoli), per il periodo dal 4 dicembre 1992 al 3 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S n c Ellesette arredamenti contemporanei di eredi Laghi Bruno, con sede in Predappio (Forlì) e stabilimento in Predappio (Forlì), per il periodo dal 2 luglio 1992 al 1° gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Ritep, con sede in San Mauro Torinese (Torino) e stabilimento in San Mauro Torinese (Torino), per il periodo dal 7 dicembre 1992 al 6 giugno 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.M.B., con sede in Busano (Torino) e stabilimento in Busano (Torino), per il periodo dal 17 novembre 1992 al 16 maggio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Kwik Sar, con sede in Alghero (Sassari) e stabilimento in Alghero (Sassari), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Icomek, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 24 agosto 1992 al 24 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ditta Mysister di Alessandroni A. Alvaro, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. O. and G. Empire, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Mobili 3M, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento in Fabriano (Ancona), per il periodo dal 19 giugno 1992 al 18 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r l. Eurofashion, con sede in Fermignano (Pesaro) e stabilimento in Fermignano (Pesaro), per il periodo dal 1° ottobre 1992 al 30 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. G. Cauti e Figlio di Carlo e Sergio Cauti, con sede in Ortona (Chieti) e stabilimento in Ortona (Chieti), per il periodo dal 1° maggio 1992 al 31 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Confezioni 90, con sede in Giulianova (Teramo) e stabilimento in Teramo, per il periodo dal 14 agosto 1992 al 13 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fil.Te.Ni., con sede in Ferrandina (Matera) e stabilimento in Ferrandina (Matera), per il periodo dal 27 settembre 1992 al 26 marzo 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicel, con sede in Ellera di Corciano (Perugia) e stabilimento in Ellera di Corciano (Perugia), per il periodo dal 6 agosto 1992 al 5 febbraio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vegas, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento in S. Venanzo (Terni), per il periodo dal 22 luglio 1992 al 21 gennaio 1993.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge 20 maggio 1988, n. 160.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di diciotto impiegati occupati nell'unità di Agrate Brianza (Milano), dipendenti dalla S.p.a. Star - Stabilimento alimentare, sede di Agrate Brianza (Milano), occupati presso lo stabilimento di Agrate Brianza (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore medie settimanali, è disposta la proroga del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 28 settembre 1992 al 27 settembre 1993 per dodici impiegati e dal 2 novembre 1992 al 1° novembre 1993 per sei impiegati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di quattordici operai della ditta Imprese riunite, con sede e stabilimento in Meldola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di ventiquattro operai della ditta Irap S.r.l., con sede e stabilimento in Mendola (Forlì), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 21 settembre 1992 al 20 settembre 1993.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore di centotre dipendenti della S.p.a. Tiber, occupati presso lo stabilimento di Città di Castello, per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 1° settembre 1993.

93A1744

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Avviso concernente l'avvio dell'istruttoria e l'autorizzazione di intese in deroga ai divieti relativi al caso Centro distributori carburante.

Il presente avviso, disposto ai sensi degli articoli 3, comma 4, e 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, è rivolto alle imprese operanti nel settore della distribuzione di carburanti per autotrazione, nonché agli altri soggetti interessati ai sensi degli articoli 7, comma 2 e 10, comma 4, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 461/91.

Nell'agosto 1992 la società consortile a responsabilità limitata Consorzio grandi reti, l'Unione petrolifera, la società IP-Italiana petroli S.p.a. e la società Agip petroli S.p.a. comunicavano all'Autorità, ai sensi dell'art. 13, della legge n. 287/90, l'impegno assunto dagli stessi nell'ambito di un protocollo di intesa sottoscritto, in data 19 dicembre 1991, dai medesimi, nonché dall'Assopetroli e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per la costituzione di un consorzio avente come scopo la razionalizzazione a livello nazionale della rete ordinaria di distribuzione dei carburanti per autotrazione. Tale razionalizzazione sarà realizzata attraverso la predisposizione di un piano nazionale che prevede la chiusura da parte degli aderenti al costituendo consorzio, nel triennio 1992-1994, di un numero di punti di vendita che rappresentino nel loro erogato complessivo l'11% dei volumi di carburante per autotrazione immessi al consumo attraverso la rete ordinaria nel corso del 1991. È inoltre previsto che nel caso in cui un consorziato acquisisca nuovi punti vendita l'acquirente assume le quote di partecipazione connesse con i punti di vendita acquisiti con i relativi impegni di chiusura e che nel caso di cessione di punti vendita ad un non consorziato da parte di un consorziato quest'ultimo mantiene gli obblighi di chiusura relativi alla quota ceduta.

L'Autorità, con deliberazione in data 18 febbraio 1993, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti delle società Agip petroli e Italiana petroli, del Consorzio grandi reti, nonché dell'Unione petrolifera e dell'Assopetroli, ritenendo che le modalità di realizzazione del piano nazionale di ristrutturazione della rete di distribuzione di carburanti per autotrazione appaiono volte, tra l'altro, alla spartizione dei mercati fra le imprese aderenti al costituendo consorzio e che le previsioni dell'accordo relative ai trasferimenti di proprietà di punti vendita potrebbero costituire una limitazione della concorrenza fra gli stessi aderenti al consorzio, nonché una limitazione degli accessi al mercato.

Le parti aderenti all'accordo hanno avanzato richiesta di autorizzazione in deroga al divieto di intese restrittive, evidenziando come, con la razionalizzazione a livello nazionale della rete di distribuzione dei carburanti per autotrazione, gli operatori del settore mirano ad ottenere un miglior grado di utilizzazione degli impianti esistenti ed a raggiungere allo stesso tempo gli standard distributivi europei.

Nel corso del procedimento istruttorio, che ha la durata di centoventi giorni, l'Autorità intende accertare se l'accordo comunicato sia suscettibile di violare l'art. 2, comma 2, della legge n. 287/90 e se, in tal caso, l'accordo medesimo sia autorizzabile ai sensi del citato art. 4.

Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Nahmijas.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione dai soggetti interessati, a seguito di specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dall'ordinamento vigente, presso l'ufficio istruzione ed inchieste *B* dell'Autorità.

93A1800

Avviso concernente l'avvio dell'istruttoria relativa al caso INA, Banca di Roma

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con delibera in data 4 marzo 1993, ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell'art. 14, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nei confronti dell'INA, dell'INASIM, della Banca di Roma e dell'Associazione nazionale agenti generali INA-Assitalia (Anagina) per l'accertamento di un'eventuale infrazione all'art. 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 in relazione all'accordo di collaborazione da essi stipulato il 25 maggio 1992, comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 13 della legge n. 287/90, il 6 novembre 1992 ed avente ad oggetto la distribuzione di prodotti finanziari ed assicurativi.

Il provvedimento è depositato presso la segreteria dell'ufficio istruzione ed inchieste *A* e sarà pubblicato, ai sensi di legge nel «Bollettino dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Il responsabile del procedimento è il dott. Alfredo Macchiati.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dietro specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dalla legge, presso l'ufficio istruzione ed inchieste *A* dell'Autorità dai rappresentanti legali delle imprese interessate.

Per l'audizione degli interessati è fissato il termine di giorni venti, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso. Le eventuali istanze di audizione dovranno pervenire, presso l'ufficio istruzione ed inchieste *A* dell'Autorità, anche a mezzo telefax, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine suddetto.

93A1801

Avviso relativo all'avvio dell'istruttoria nei confronti delle società Alitalia S.p.a., Malev RT e AVRT

Le società Alitalia S.p.a., Malev RT e AVRT hanno comunicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un'operazione che realizza un'ipotesi di concentrazione ai sensi dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio in data 18 febbraio 1993 nei confronti delle società Alitalia S.p.a. Malev RT e AVRT ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il responsabile del procedimento è il dott. Pier Luigi Parcu.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dietro specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dalla legge, presso l'ufficio istruzione ed inchieste C dell'Autorità.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, la decisione di avvio dell'istruttoria sarà pubblicata sull'apposito bollettino a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

93A1802

Avviso relativo all'avvio dell'istruttoria nei confronti delle società SIO S.r.l. e Sogeo Finanziaria S.p.a.

Le società SIO S.r.l. e Sogeo Finanziaria S.p.a. hanno comunicato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato un'operazione che realizza un'ipotesi di concentrazione ai sensi dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

In applicazione della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1991, n. 461, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un procedimento istruttorio in data 3 febbraio 1993 nei confronti delle società SIO S.r.l. e Sogeo Finanziaria S.p.a., ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Il responsabile del procedimento è il dott. Alberto Nahmijas.

Gli atti del procedimento possono essere presi in visione, dietro specifica istanza scritta e secondo le modalità stabilite dalla legge, presso l'ufficio istruzione ed inchieste B dell'Autorità.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, la decisione di avvio dell'istruttoria sarà pubblicata sull'apposito bollettino a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

93A1803

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Maricoltori Alto Adriatico - Soc. coop. a r.l.», in Duino-Aurisina

Con deliberazione n. 818 datata 25 febbraio 1993 la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo fino al 30 settembre 1993 il mandato conferito al dott. Onofrio Fasciano, con studio in Sacile, viale Lachin, 37, in ordine alla gestione commissariale della «Maricoltori Alto Adriatico - Soc. coop. a r.l.», con sede in Duino-Aurisina, costituita il 15 dicembre 1973 per rogito notaio dott. Furio dei Rossi in Trieste.

93A1777

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al decreto del Ministro della sanità 19 febbraio 1993 concernente: «Approvazione dello schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 dell'8 marzo 1993)

L'allegato al decreto citato in epigrafe, riportato alle pagine 5, 6, 7, 8, 9 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, a causa di errore materiale non corrisponde al testo originale approvato e deve intendersi pertanto sostituito dal seguente:

«SCHEMA-TIPO

DI CONVENZIONI TRA UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ENTI SOCIETÀ COOPERATIVE O ASSOCIAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE PER LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.

Tra l'unità sanitaria locale ... ... con sede in .... via ... ... n. ... rappresentata dal sig. ... ... nella qualità di ... ...

e ... ... (denominazione dell'ente, cooperativa, o associazione) ... in persona del suo legale rappresentante sig. ... ... che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa di ... ... ubicata nel territorio della suddetta unità sanitaria locale ed iscritta con provvedimento n. ... del ... ... all'albo degli enti ausiliari predisposto dalla regione ... ... ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,

Premesso:

che la suddetta sede operativa svolge la propria attività perseguendo, senza fini di lucro, il recupero della salute fisica o psichica dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope, con modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, con esclusione dei programmi farmacologici;

che l'attività di cui trattasi è svolta dalla sede operativa in forma residenziale o in forma semiresidenziale per almeno otto ore giornaliere e per almeno cinque giorni settimanali;

che la sede operativa si avvale di personale con professionalità e consistenza numerica adeguata per lo svolgimento di detta attività, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale;

che la sede operativa ha a disposizione locali rispondenti alle norme sanitarie vigenti in materia e ai requisiti prescritti ai fini della iscrizione nell'albo predetto,

che la disciplina di cui alla presente convenzione si attua nel rispetto della normativa regionale;

tutto ciò premesso,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ammissione

L'ammissione al trattamento nella sede operativa, nel rispetto delle regole proprie dell'ente ausiliario, avviene sulla base della richiesta dell'unità sanitaria locale di residenza del soggetto, in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente SERT ai sensi dell'art. 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il soggetto può essere trasferito presso altra sede operativa dello stesso ente, associazione e cooperativa, purché anch essa convenzionata, prioritariamente nell'ambito della regione di residenza del soggetto. Il trasferimento deve essere concordato col SERT di residenza, qualora non sia già stato previsto nel progetto iniziale.

Nel caso in cui il soggetto tossicodipendente si rivolga direttamente alla sede operativa, questa provvederà ad indirizzare il soggetto stesso al SERT di residenza, al fine della necessaria formulazione del programma terapeutico. In ogni caso, la retta non potrà avere decorrenza anteriore alla data di richiesta di inserimento da parte dell'unità sanitaria locale il cui SERT ha elaborato detto programma terapeutico.

L'ammissione alla sede operativa è subordinata all'assenso del soggetto, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati, sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

Art. 2.

Permanenza nella struttura

Per ciascun soggetto inserito nella sede operativa, questa provvede a predisporre un progetto di riabilitazione e reinserimento finalizzato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di autonomia psico-fisica, in attuazione del programma terapeutico predisposto dal SERT di residenza.

In tale progetto devono essere identificati gli ambiti di intervento congiunto e quelli propri del SERT, anche in riferimento all'attivazione delle risorse disponibili che possano favorire il recupero e il reinserimento sociale del soggetto.

Il progetto individuale deve indicare il periodo presuntivo di permanenza nella struttura.

Nello svolgimento dei progetti, la sede operativa si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura.

Art. 3.

Verifiche periodiche

Il SERT di residenza del soggetto verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico e, se del caso, concorda con la sede operativa eventuali variazioni del progetto di riabilitazione.

Qualora il SERT di residenza non possa seguire l'andamento del trattamento attuato presso una sede operativa sita fuori del proprio ambito territoriale di competenza, la verifica può essere effettuata, su richiesta, dal SERT territorialmente competente.

Art. 4.

Conclusione del programma

Al fine di evitare ogni possibile forma di cronicizzazione, almeno un mese prima della scadenza del periodo di permanenza, concordato per ciascun soggetto, i responsabili della sede operativa e quelli del SERT di residenza verificano congiuntamente i risultati conseguiti mediante i trattamenti attuati. Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un ulteriore periodo concordemente determinato e con l'assenso dell'interessato.

La sede operativa si impegna a comunicare immediatamente al SERT di residenza del soggetto ogni interruzione del progetto di riabilitazione.

Art. 5.

Formazione

L'unità sanitaria locale dà comunicazione alla sede operativa di tutte le iniziative di formazione e di aggiornamento in materia di tossicodipendenze che vengono da essa promosse, riconoscendo alla stessa sede operativa la facoltà di parteciparvi con propri operatori.

Alla sede operativa è consentito di partecipare alla programmazione delle varie attività realizzate in ambito locale per l'informazione e la prevenzione delle tossicodipendenze. Delle eventuali iniziative di formazione organizzate dalla sede operativa è data comunicazione all'unità sanitaria locale che può farvi partecipare il proprio personale.

Art. 6.

Finanziamenti

L'ammissione dei soggetti alla sede operativa, con retta a carico delle unità sanitarie locali di residenza degli stessi, ha luogo, entro il numero complessivo massimo di ...... unità, mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo di cui all'allegato 1.

Le rette giornaliere sono onnicomprensive, differenziate in relazione alla diversa tipologia degli enti ausiliari e determinate con le modalità previste nel successivo art. 10, tenendo conto del carattere residenziale e semiresidenziale dell'intervento.

In applicazione dei provvedimenti di determinazione delle rette, le unità sanitarie locali di residenza di ciascun soggetto corrisponderanno al legale rappresentante della sede operativa, per effetto della presente convenzione, le seguenti somme:

lire .... al giorno per ciascun ospite in regime residenziale;

lire .... al giorno per ciascun ospite in regime semiresidenziale.

La retta giornaliera viene corrisposta solo per i periodi di effettiva presenza nella sede operativa.

Per periodi di assenza del soggetto dalla sede operativa, immediatamente notificati al SERT, viene riconosciuta, a domanda, fino ad un massimo di 30 giorni, una quota della retta giornaliera pari al 20%. Sempre per i periodi di assenza, una ulteriore quota non superiore al 20% può essere corrisposta a fronte di documentate prestazioni rese dalla sede operativa e concordate con il SERT, in attuazione del progetto.

I pagamenti sono effettuati con periodicità trimestrale, non oltre novanta giorni dalla ricezione della necessaria documentazione amministrativa.

Nessuna anticipazione o contributo finanziario può essere richiesta dalla sede operativa ai soggetti assistiti o alle loro famiglie per le attività disciplinate dalla presente convenzione.

Art. 7.

Trasmissione di dati informativi

La sede operativa si impegna a trasmettere al SERT territorialmente competente una relazione semestrale sull'attività complessiva svolta e sui risultati conseguiti e al SERT di residenza del soggetto i dati relativi al programma riabilitativo e le notizie di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 29 dicembre 1990, n. 448.

Art. 8.

Inadempienze

Eventuali inadempienze alla presente convenzione, da parte della sede operativa, devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

Qualora le inadempienze riguardino la comunicazione di interruzione o di variazione del progetto riabilitativo, nonché spostamenti da una sede operativa ad un'altra non preventivamente concordati, ovvero non previsti nell'iniziale progetto, l'unità sanitaria locale di residenza del soggetto non corrisponde la retta per il periodo contestato e segnala l'inadempienza alla unità sanitaria locale nel cui territorio è situata la sede operativa.

Le parti hanno facoltà di avviare la procedura per la risoluzione della presente convenzione a seguito di reiterate inadempienze agli obblighi assunti con la medesima, compresa l'omessa trasmissione dei dati e la sovrapposizione di finanziamenti per gli stessi interventi, o per gravi inosservanze della vigente normativa.

Art. 9.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di un anno ed entra in vigore il ....

Essa si intende rinnovata per uguale periodo fino ad un massimo di tre anni, qualora non venga disdetta da una delle parti contraenti almeno tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo quanto previsto dall'art. 8.

Alla scadenza dei tre anni le parti sottopongono a verifica i risultati conseguiti.

Art. 10.

Variazione delle rette

La misura delle rette di cui all'art. 6 è rideterminata entro il 30 settembre di ogni triennio, mediante trattativa nazionale tra gli enti, cooperative o associazioni maggiormente rappresentativi in ambito nazionale, iscritti agli albi degli enti ausiliari e una delegazione di parte pubblica costituita da una rappresentanza delle regioni e province autonome, dei Ministeri della sanità, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale.

Le rette sono annualmente incrementate del tasso di inflazione programmato.

Art. 11.

Effetti della convenzione

La presente convenzione ha effetto oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le unità sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Essa viene comunicata, entro quindici giorni dalla relativa sottoscrizione, alla regione nonché al Ministero della sanità, che predispone l'elenco nazionale delle convenzioni, curandone la opportuna diffusione.

ALLEGATO 1

REGIONE....................

Unità sanitaria locale....................
(di residenza del soggetto)

All'ente ausiliario...........................
via...

e, per conoscenza:

All'Unità sanitaria locale..............
(di competenza territoriale)

Ai sensi della convenzione vigente (deliberazione del .... n. ...... in data..),
si prega di accogliere presso codesta sede operativa il sig. ....
nato a .... il ....
residente in ....
via .... n. ......

Rimane inteso che questa unita sanitaria locale corrisponderà a codesto ente la retta giornaliera nella misura stabilita da detta convenzione per un periodo presunto di mesi ...., a partire dal .... secondo quanto previsto dal progetto riabilitativo concordato con il competente SERT.

Copia della presente lettera, debitamente sottoscritta per accettazione dal responsabile di codesto ente, dovrà essere trasmessa entro sette giorni dalla data dell'accoglienza, alla scrivente unità sanitaria locale e per conoscenza all'unità sanitaria locale competente per territorio.

Il rappresentante dell'U.S.L.

....

Per accettazione

Il responsabile dell'ente ausiliario

....».

93A1778

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. CIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria MARRADI
di Boninsegna Vega
Via Marradi, 207/A

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MONTEMILIUS
Viale Conseil des Commis, 28

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	**345.000**
- semestrale	L.	**188.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	**63.000**
- semestrale	L.	**44.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	**193.000**
- semestrale	L.	**105.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	**664.000**
- semestrale	L.	**366.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**120.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**78.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**325.000**
Abbonamento semestrale	L.	**198.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189